



PROTEZIONE MUTUO BUSINESS

ASSICURAZIONE COLLETTIVA AD ADESIONE FACOLTATIVA COLLEGATA AI FINANZIAMENTI, ANCHE CON PREAMMORTAMENTO, CON MODALITÀ DI RIENTRO RATEALE CONCESSI ALLA CLIENTELA DI CREDITO EMILIANO S.p.A.

Polizza collettiva 05360000VC di Credemvita S.p.A.

Polizza collettiva N. 90000033ZL di Credemassicurazioni S.p.A.

SET INFORMATIVO

Il presente SET INFORMATIVO comprende

- **Documento Informativo Precontrattuale** (DIP Protezione Mutuo Business) – Edizione CRSM005844DUE1123
- **Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo** (DIPA Protezione Mutuo Business) – Edizione CRSM005844DUE1123
- **Condizioni di Assicurazione** comprensive di **Glossario** (redatte secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari”) – Edizione 5844T1123
- **Fac - Simile del Modulo di Adesione**

e deve essere letto attentamente prima della sottoscrizione del contratto.



Credemvita S.p.A. fa parte
del Gruppo CREDITO EMILIANO – CREDEM

Edizione 5844T1123

Data di ultimo aggiornamento 30 novembre 2023

Credemassicurazioni SpA - Capitale interamente versato di euro 14.097.120 REA 218847 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia Registro delle Imprese di Reggio Emilia, Codice Fiscale e Partita IVA 01736230358 - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00131- Sede Legale e Direzione: Via Luigi Sani, 3 - 42121 Reggio Emilia (Italia) Tel: +39 0522 586050 - www.credemassicurazioni.it - info@credemassicurazioni.it - PEC: info@pec.credemassicurazioni.it - La Società ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/01, di cui Parte Generale e Codice Etico sono consultabili sul sito www.credemassicurazioni.it

Credemvita SpA - Società con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Emiliano S.p.A. - Capitale interamente versato di euro 221.600.070,00 - REA n° 185343 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia - Registro delle Imprese di Reggio Emilia - Codice Fiscale 01437550351 e Partita IVA 02823390352 - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00105 - Sede Legale e Direzione Via Luigi Sani, 1 42121 Reggio Emilia (Italia) - Tel: +39 0522 586000 - www.credemvita.it - info@credemvita.it - PEC: info@pec.credemvita.it Credemvita ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla “Comunicazione standard etici” consultabile sul sito www.credemvita.it



Assicurazione collettiva ad adesione facoltativa collegata ai finanziamenti, anche con preammortamento, con modalità di rientro rateale concessi alla clientela di Credito Emiliano S.p.A.



CREDEMASSICURAZIONI

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: Credemassicurazioni S.p.A.

Prodotto: Protezione Mutuo Business

Data ultimo aggiornamento: 30/11/2023

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza facoltativa assicura i rischi di invalidità totale permanente e inabilità temporanea totale che potrebbero pregiudicare la capacità di rimborsare il finanziamento ed è collegata ai finanziamenti alle imprese, anche con preammortamento, concessi alla clientela di Credito Emiliano.



Che cosa è assicurato?

Le prestazioni assicurate sono le seguenti:

- ✓ **Invalidità Totale Permanente da infortunio o malattia** uguale o superiore al 60%
- ✓ **Inabilità Temporanea Totale da infortunio o malattia**

Credemassicurazioni garantisce il rimborso del **capitale assicurato** al momento del verificarsi dell'invalidità totale permanente e una somma pari all'**indennizzo mensile** per ogni 30 giorni di inabilità temporanea totale consecutivi.

Il **capitale assicurato** resta costante durante l'eventuale periodo di preammortamento del finanziamento e decresce mensilmente, secondo un piano predefinito, durante il periodo di ammortamento del finanziamento. Il capitale massimo assicurabile è di € 300.000 e non potrà comunque essere maggiore dell'importo erogato con il contratto di finanziamento. Per età superiori a 60 anni compiuti può essere sottoscritto un capitale assicurato massimo di € 150.000.



Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurabili le persone che al momento della stipula della polizza:

- ✗ non abbiano ancora compiuto 18 anni;
- ✗ alla scadenza dell'assicurazione, abbiano un'età superiore ai 70 anni compiuti.

Le garanzie **Invalidità Totale Permanente** e **Inabilità Temporanea Totale** non sono operanti nei sinistri causati da:

- ✗ invalidità, malformazioni, stati patologici, loro conseguenze dirette o indirette in atto prima della data di decorrenza dell'assicurazione;
 - ✗ infezione da virus HIV, stato di immunodeficienza acquisita (AIDS) o sindromi correlate o stati assimilabili;
 - ✗ malattie e infortuni che siano conseguenza diretta della pratica di attività pericolose, sportive professionistiche o di sport pericolosi o estremi;
 - ✗ uso non terapeutico di stupefacenti, sostanze psicotrope, allucinogeni e simili, stato di ubriachezza/ebbrezza;
 - ✗ operazioni chirurgiche, accertamenti, cure mediche o trattamenti estetici non resi necessari da Infortunio o Malattia dell'Assicurato;
 - ✗ patologie psichiatriche o psicologiche e loro conseguenze.
- ✗ Inoltre, la copertura **Inabilità Temporanea Totale** non è operante in caso di aborto volontario non terapeutico.



Ci sono limiti di copertura?

- ! L'**Invalidità Totale Permanente da infortunio o malattia** inferiore al 60% non è coperta dalla polizza.
- ! L'**Invalidità Totale Permanente da malattia** e l'**Inabilità Temporanea Totale da malattia** sono sottoposte ad un periodo di carenza di 60 giorni, immediatamente successivo alla data di effetto della polizza, durante il quale la copertura non è efficace.
- ! L'**Inabilità Temporanea Totale da infortunio o malattia** prevede una franchigia di 60 giorni.
- ! La prestazione assicurativa a seguito di **Inabilità Temporanea Totale da infortunio o malattia** prevede un limite massimo di 24 indennizzi mensili a termini di polizza per tutta la durata delle coperture assicurative e fino a 6 indennizzi mensili per ogni sinistro.



Dove vale la copertura?

- ✓ La copertura per **Invalidità Totale Permanente** è valida in tutto il mondo, fermo restando che l'invalidità totale permanente deve essere accertata in Italia.
- ✓ La copertura per **Inabilità Temporanea Totale** vale soltanto per i sinistri verificatisi nell'ambito dell'Unione Europea.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto e nel caso sia presentata una richiesta di risarcimento, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Eventuali dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, possono comportare effetti negativi sulla prestazione o, in alcune circostanze, essere causa di annullamento del contratto.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato per intero e in un'unica soluzione alla data di decorrenza della polizza. Puoi pagare il premio tramite bonifico bancario o addebito diretto sul c/c bancario.
Il premio delle garanzie offerte da Credemassicurazioni è comprensivo di imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura è attiva dalle ore 24 della data di pagamento del premio e cessa alle ore 24 del giorno di scadenza dell'assicurazione. La durata dell'assicurazione coincide con la durata del contratto di finanziamento.



Come posso disdire la polizza?

Hai la facoltà di esercitare il **diritto di recesso** entro il termine di 60 giorni dalla data di pagamento del premio. Inoltre, per le garanzie offerte da Credemassicurazioni, puoi **recedere annualmente** con un preavviso di almeno 60 giorni da ogni singola ricorrenza della data di decorrenza dell'assicurazione. Per esercitare tali diritti devi inviare, entro i termini predetti, una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo di Credemassicurazioni.

Credemassicurazioni può esercitare il diritto di recesso qualora l'aderente abbia dichiarato di non avere in essere con Credemassicurazioni ulteriori polizze, in qualità di assicurato, contro i rischi infortuni e malattia i cui capitali assicurati, se sommati al capitale assicurato iniziale della presente polizza, eccedano l'importo di Euro 500.000,00 e tale dichiarazione risulti non corretta.

In caso di recesso, ti verrà restituita la parte di premio relativa al rischio non corso ad esclusione delle eventuali imposte. Per l'esercizio del diritto di recesso non verrà addebitato alcun costo.

Assicurazione collettiva ad adesione facoltativa collegata ai finanziamenti con modalità di rientro rateale, anche con preammortamento, concessi alla clientela di Credito Emiliano S.p.A.



Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita)

Compagnia: Credemvita S.p.A.

Prodotto: Protezione Mutuo Business

Data realizzazione documento: 30/11/2023

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La presente polizza è un'assicurazione collettiva stipulata da Credito Emiliano (Contraente) che assicura il rischio morte degli uomini chiave d'azienda, di seguito Assicurati. L'azienda, che riveste la figura di Aderente alla polizza collettiva, può designare come "uomini chiave" un massimo di quattro persone.



Che cosa è assicurato? / Quali sono le prestazioni?

Il rischio di **Decesso** è coperto qualunque possa essere la causa, salvo i limiti di copertura di cui sotto.

Quando l'aderente alla presente assicurazione è un soggetto diverso dalla persona fisica dell'Assicurato, quest'ultimo deve alternativamente:

- essere persona fisica in possesso di partita IVA intestataria del contratto di finanziamento;
- essere socio o consigliere di amministrazione delle società titolare del contratto di finanziamento ovvero soggetto in possesso di procura generale conferita dalla società stessa;
- essere un dipendente o un collaboratore designato dall'Aderente che svolga un ruolo riconosciuto di rilevante importanza per l'Aderente stesso.

Credemvita garantisce un importo pari al **capitale assicurato** qualora il **decesso** si verifichi prima della scadenza contrattuale.

Il capitale assicurato resta costante durante l'eventuale periodo di preammortamento del finanziamento e decresce mensilmente, secondo un piano predefinito, durante il periodo di ammortamento del finanziamento.

Se l'Assicurato ha un'età inferiore a 60 anni compiuti, l'Aderente può indicare un capitale assicurato compreso tra un minimo di € 5.000 e un massimo di € 300.000.

Per età superiori a 60 anni compiuti può essere indicato un capitale assicurato compreso tra un minimo di € 5.000 e un massimo di € 150.000.

Il capitale assicurato iniziale non potrà comunque essere maggiore dell'importo erogato con il contratto di finanziamento.



Che cosa NON è assicurato?

Non sono assicurabili le persone che al momento della stipula della polizza:

- ✗ non abbiano ancora compiuto 18 anni;
- ✗ alla scadenza dell'assicurazione, abbiano un'età superiore ai 70 anni compiuti.



Ci sono limiti di copertura?

E' escluso dalla garanzia il **Decesso** causato da:

- ! dolo dell'Aderente, dell'Assicurato o del Beneficiario;
- ! partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- ! partecipazione a missioni militari in zone di conflitto armato in territorio estero;
- ! partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata su richiesta dell'Aderente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- ! uso non terapeutico di stupefacenti, sostanze psicotrope, allucinogeni e simili;
- ! stato di ubriachezza/ebbrezza: qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a quello stabilito dal Codice della strada ed il decesso dell'Assicurato avvenga alla guida di un veicolo; e in ogni altro caso, qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a 0,8 grammi per litro (g/l);
- ! incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobili non autorizzati al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- ! suicidio dell'Assicurato.



Dove vale la copertura?

- ✓ Il rischio di **Decesso** è coperto senza alcun limite territoriale.



Che obblighi ho?

- Le tue dichiarazioni devono essere esatte e complete.
- Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la risoluzione del contratto di assicurazione.
- In caso di decesso è importante che gli aventi diritto alla prestazione denuncino il sinistro e producano tutta la documentazione necessaria. In particolare certificato di morte, testamento (se presente), atto notorio o dichiarazione sostitutiva a seconda dell'opzione di designazione dei beneficiari che è stata prescelta.



Quando e come devo pagare?

- Il premio pattuito è dovuto per intero ed in un'unica soluzione.
- Il predetto Premio Unico, la cui entità dipende dalla durata dell'assicurazione, dalla durata dell'eventuale periodo di preammortamento e dal capitale assicurato, potrai pagarlo tramite bonifico bancario o tramite addebito sul c/c bancario.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

- Le coperture decorrono dalle ore 24 della data di decorrenza dell'assicurazione, se il premio è stato pagato, altrimenti dalle ore 24 del giorno in cui sia avvenuto il pagamento del premio, e cessano alle ore 24 del giorno di scadenza.

In ogni caso il contratto cessa anticipatamente alle ore 24 del giorno in cui si verifica uno dei seguenti eventi:

- esercizio del diritto di recesso;
- estinzione anticipata totale o trasferimento del contratto di finanziamento, a meno che l'Aderente non abbia comunicato a Credemassicurazioni e a Credemvita la volontà di mantenere in essere le garanzie assicurative indicate in polizza;
- liquidazione del capitale assicurato a seguito del Decesso dell'Assicurato;
- liquidazione del capitale assicurato previsto per Invalidità Totale Permanente dell'Assicurato ove lo stesso abbia scelto oltre alla "garanzia vita" anche le "garanzie danni" prestate da Credemassicurazioni;
- perdita, da parte dell'Assicurato, inizialmente designato dall'Aderente, di uno dei requisiti indicati nel paragrafo "Che cosa è assicurato?".
- La durata dell'assicurazione coincide con la durata del contratto di finanziamento.



Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

- Hai la facoltà di esercitare il **diritto di revoca** finché il contratto non sia concluso o il **diritto di recesso** entro il termine di 60 giorni dalla data di conclusione del contratto.
- Per esercitare tali diritti devi inviare, entro i termini predetti, una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo di Credemvita.
- Si precisa che la revoca e il recesso hanno l'effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dall'assicurazione a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione quale risulta dal timbro postale d'invio.
- Per l'esercizio del diritto di revoca e di recesso non verrà addebitato alcun costo a carico dell'Aderente.
- In caso di esercizio del diritto di recesso, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, verrà rimborsata all'Aderente la parte di premio relativa al rischio non corso, al netto delle eventuali imposte di legge.
- In caso di estinzione anticipata totale o trasferimento del Contratto di Finanziamento ove, per quest'ultimo caso l'Aderente non abbia comunicato la volontà di mantenere in essere l'assicurazione, la copertura assicurativa cesserà prima della scadenza pattuita.

Recesso Credemvita

Credemvita può esercitare il diritto di recesso qualora l'Assicurato abbia dichiarato di non avere in essere con Credemvita ulteriori polizze di protezione (polizze collettive e/o polizze individuali temporanee caso morte) i cui capitali assicurati, se sommati al capitale assicurato iniziale della presente polizza per la garanzia Decesso, eccedano l'importo di Euro 300.000,00 e tale dichiarazione risulti non corretta.



Sono previsti riscatti o riduzioni?

SI NO

Assicurazione collettiva ad adesione facoltativa collegata ai finanziamenti, anche con preammortamento, con modalità di rientro rateale concessi alla clientela di Credito Emiliano S.p.A.



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi multirischi (DIP aggiuntivo Multirischi)

Compagnie: Credemvita S.p.A. e Credemassicurazioni S.p.A.

Prodotto: Protezione Mutuo Business

Data di realizzazione: 30/11/2023

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita) e per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il Contraente e il potenziale Aderente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente e l'Aderente devono prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Credemvita Società per Azioni, in forma abbreviata Credemvita S.p.A., Sede Legale e Direzione Generale: Via Luigi Sani n. 1 - 42121 Reggio Emilia (Italia); per informazioni e assistenza contattare il numero verde **800 27 33 36**; Sito internet: www.credemvita.it; Email: info@credemvita.it; Posta Elettronica Certificata (PEC): info@pec.credemvita.it

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami I e V con D.M. del 23/04/1992 n.19325 pubblicato sulla G.U. del 29/04/1992, nel ramo VI con D.M. del 16/06/1993 n.19576 pubblicato sulla G.U. del 24/06/1993 e nel ramo III con provvedimento ISVAP n. 01014 del 27/10/1998. Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 100105.

Il patrimonio netto civilistico di Credemvita al 31 dicembre 2022, escluso il risultato di periodo, ammonta a € 330,55 milioni, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a € 121,6 milioni e le riserve patrimoniali risultano essere pari a € 208,95 milioni. Tutti i dati sono desunti dal Bilancio Civilistico e dal Bilancio di Solvibilità al 31 dicembre 2022, ivi inclusa la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibili sul sito internet dell'impresa al seguente link: <https://www.credemvita.it/it/bilanci/2>.

L'indice di solvibilità, determinato in applicazione della normativa Solvency II, è pari al 148,06% quale rapporto tra Fondi Propri Eligibili (€502,89 milioni) e Requisito Patrimoniale di Solvibilità (€ 339,66 milioni) e pari al 300,42% quale rapporto tra Fondi Propri Eligibili a copertura del Requisito Patrimoniale Minimo (€ 433,15 milioni) e Requisito Patrimoniale Minimo (€ 144,18 milioni).

Credemassicurazioni Società per Azioni, in forma abbreviata Credemassicurazioni S.p.A., Sede Legale e Direzione Generale: Via Luigi Sani, 3 - 42121 Reggio Emilia (Italia); per informazioni e assistenza contattare il numero verde **800 27.33.36**; Sito Internet: www.credemassicurazioni.it; Email: info@credemassicurazioni.it; Posta Elettronica Certificata (PEC): info@pec.credemassicurazioni.it

Autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei Rami 1, 2, 3, 8 (esclusi i danni provocati da energia nucleare), 13 e 17 con provvedimento ISVAP n. 894 del 22/06/1998. Autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 9 con provvedimento ISVAP n. 894 del 22/06/1998 e n. 1755 del 19/12/2000. Autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 16 con provvedimento ISVAP n. 2619 del 06/08/2008. Autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 18 con provvedimento Isvap n. 2809 del 23/06/2010. Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00131.

Il patrimonio netto civilistico di Credemassicurazioni al 31 dicembre 2022, escluso il risultato di periodo, ammonta a € 63,4 milioni, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a € 14,1 milioni e le riserve patrimoniali risultano essere pari a € 49,3 milioni. Tutti i dati sono desunti dal Bilancio Civilistico e dal Bilancio di Solvibilità al 31 dicembre 2022, ivi inclusa la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibili sul sito internet dell'impresa al seguente link: <https://credemassicurazioni.it/it/pillar-iii>

L'indice di solvibilità, determinato in applicazione della normativa Solvency II, è pari al 394,0% quale rapporto tra Fondi Propri Ammissibili (€ 81,63 milioni) e Requisito Patrimoniale di Solvibilità (€ 20,72 milioni), e pari al 875,54% quale rapporto tra Fondi Propri Ammissibili (€ 81,63 milioni) e Requisito Patrimoniale Minimo (€ 9,32 milioni).

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP Vita e nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni in merito alle garanzie prestate.

Le prestazioni assicurate sono le seguenti:

- ✓ Decesso (Ramo Vita – prestata da Credemvita)
- ✓ Invalidità Totale Permanente da infortunio o malattia (Ramo Danni – prestata da Credemassicurazioni)
- ✓ Inabilità Temporanea Totale da infortunio o malattia (Ramo Danni – prestata da Credemassicurazioni)

L'Aderente potrà scegliere di richiedere esclusivamente la garanzia vita (fino al limite massimo del capitale assicurato); di richiedere esclusivamente le garanzie danni; di richiedere sia la garanzia vita sia le garanzie danni. Saranno operanti solo le garanzie acquistate ed esplicitamente indicate nel modulo di adesione e, per le garanzie del Ramo Danni, l'impegno di Credemassicurazioni sarà limitato ai massimali e alle somme assicurate concordate.

Ai fini della stipula dell'assicurazione e affinché la garanzia possa essere prestata, l'Assicurato deve compilare il Questionario Sanitario rispondendo negativamente a tutte le domande. Qualora l'Assicurato non compili il Questionario Sanitario o risponda positivamente anche ad una sola domanda, la copertura assicurativa non potrà avere luogo.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni.

Per **tutte le coperture** prestate da Credemvita e Credemassicurazioni non sono assicurabili le persone che al momento dell'attivazione:

- ✗ non abbiano residenza fiscale in Italia;
- ✗ abbiano risposto positivamente ad almeno una domanda del questionario sanitario in ingresso.

Le coperture assicurative **Invalidità Totale Permanente** e **Inabilità Temporanea Totale** prestate da Credemassicurazioni sono peraltro escluse in caso di sinistri causati da:

- ✗ dolo o colpa grave dell'Aderente, dell'Assicurato o del Beneficiario;
- ✗ partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti dolosi (compreso autolesionismo), scioperi, sommosse, tumulti popolari; in occasione di fatti di guerra, dichiarata o di fatto;
- ✗ azioni intenzionali dell'Assicurato quali: la mutilazione volontaria; i sinistri provocati volontariamente dall'Assicurato;
- ✗ infortuni o malattie derivanti da contaminazione biologica e/o chimica, tutte connesse – direttamente o indirettamente – ad atti terroristici;
- ✗ incidenti di volo se l'Assicurato viaggia a bordo di deltaplani o ultraleggeri o di aeromobili non autorizzati al volo o con pilota privo di brevetto idoneo o, in ogni caso, in qualità di membro dell'equipaggio;
- ✗ infortuni o malattie che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni o di radiazioni atomiche, naturali o provocate artificialmente;
- ✗ partecipazione dell'Assicurato, alla guida o anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni agonistiche e nelle relative prove;
- ✗ guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
- ✗ uso o produzione di esplosivi.

Inoltre, la copertura **Invalidità Totale Permanente** da malattia non è operante in caso di:

- ✗ malattie tropicali.

Oltre a quanto indicato nel DIP Vita sono esposte di seguito maggiori informazioni.

Per la copertura assicurativa **Decesso** prestata da Credemvita non sono assicurabili le persone che al momento dell'attivazione:

- ✗ non abbiano residenza fiscale in Italia.
- ✗ abbiano risposto positivamente ad almeno una domanda del questionario sanitario in ingresso




Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita e nel DIP Danni.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<p>Cosa fare in caso di sinistro</p>	<p>Denuncia di sinistro: per poter verificare i presupposti della liquidazione in conseguenza del <u>decesso</u> dell'Assicurato deve essere inoltrata a Credemvita, da parte del Beneficiario, richiesta di rimborso in forma scritta. Tale richiesta dovrà pervenire per iscritto a Credemvita, anche attraverso i propri intermediari, restando a carico del richiedente la prova della data dell'avvenuta ricezione della richiesta, senza che sia necessario utilizzare l'apposita modulistica predisposta da Credemvita. Credemvita, al solo fine di agevolare i Beneficiari nell'effettuazione della richiesta e a mero titolo di servizio alla clientela, rende noto che, sul proprio sito internet www.credemvita.it, presso i propri intermediari, sono disponibili: (i) un modulo standard per le richieste di pagamento; (ii) l'elenco delle informazioni che devono essere necessariamente fornite; (iii) l'elenco delle richieste, autorizzazioni e procure che il beneficiario deve rilasciare a Credemvita per consentire a quest'ultima di presentare la richiesta di documentazione direttamente a terzi.</p> <p>Oltre alla predetta richiesta è necessario inoltrare a Credemvita la seguente documentazione relativa all'Assicurato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per ciascun beneficiario: copia di un documento di identità in corso di validità; copia del codice fiscale e modulo per l'adeguata verifica ritualmente compilato; - indicazione della modalità con la quale il pagamento deve essere effettuato e nel caso di bonifico, con indicazione delle coordinate IBAN o altro codice relativo al conto corrente del beneficiario. <p>In caso di sinistro relativo alle "garanzie danni" l'Aderente, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono compilare correttamente il modulo di denuncia del sinistro e produrre tutta la documentazione necessaria. Per effettuare la denuncia di sinistro è possibile utilizzare l'apposito modulo di denuncia disponibile sul sito www.credemassicurazioni.it (sezione "Area Clienti"). È possibile inoltrare la richiesta di apertura del sinistro anche tramite l'Area Riservata presente sul sito di Credemassicurazioni.</p> <p>Tale modulo di denuncia potrà essere inviato al contraente Credito Emiliano (per il tramite della filiale che ha provveduto all'erogazione del contratto di mutuo) o inoltrato a Credemassicurazioni.</p> <p>Oltre al modulo di sinistro è necessario inoltrare a Credemassicurazioni la seguente documentazione relativa all'Assicurato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - copia del documento di identità, codice fiscale, domicilio e telefono; - in caso di Invalidità Totale Permanente, certificazione di invalidità emessa dagli enti preposti o da un medico legale con l'attestazione del grado di invalidità, nonché copia della cartella clinica ed eventuale verbale di incidente stradale; - in caso di Inabilità Temporanea Totale, copia della cartella clinica relativa ad eventuale ricovero o altra ulteriore documentazione medica specialistica attestante l'inabilità. <p>Prescrizione: si precisa che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Gli importi dovuti ai Beneficiari per i quali non sia pervenuta a Credemvita la richiesta di liquidazione per iscritto entro e non oltre il termine di prescrizione di dieci anni sono devoluti obbligatoriamente, ai sensi e per gli effetti del D.L. 28 agosto 2008, n. 134, convertito nella Legge 27 ottobre 2008, n. 166, al fondo costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato ad indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie, previsto all'art. 343 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.</p> <p>Si precisa che i diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione relativamente alle garanzie danni prestate da Credemassicurazioni si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.</p> <p>Liquidazione della prestazione: verificata la sussistenza del diritto alla liquidazione, Credemvita/Credemassicurazioni effettueranno il pagamento a favore degli aventi diritto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Le richieste di pagamento incomplete comporteranno tempi di liquidazione più lunghi.</p> <p>Assistenza diretta/in convenzione: il prodotto non prevede la presenza di prestazioni fornite da enti/strutture convenzionate con le Compagnie.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare effetti negativi sulla prestazione o, in alcune circostanze, essere causa di annullamento del contratto, così come indicato agli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.</p>
<p> Quando e come devo pagare?</p>	
<p>Premio</p>	<p>Si fa presente che l'Aderente può liberamente scegliere se acquistare le sole "garanzie danni" o la sola "garanzia vita" oppure congiuntamente la "garanzie vita" (prestata da Credemvita) e le "garanzie danni" (prestate da Credemassicurazioni), in questo ultimo caso verrà effettuato un unico addebito sul conto corrente per un importo pari alla somma del "Premio Unico garanzia vita" e del "Premio Unico garanzie danni".</p>

Rimborso	<p>Nel caso di estinzione anticipata totale del contratto di finanziamento al quale è collegata la polizza, la copertura assicurativa verrà risolta e le Compagnie provvederanno alla restituzione della parte di premio unico pagato (al netto delle eventuali imposte di legge) relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza.</p> <p>Nell'ipotesi di trasferimento del debito ad altro soggetto mutuante (c.d. "portabilità") del contratto di finanziamento al quale è collegata la polizza, si potrà scegliere se mantenere in essere la copertura assicurativa ovvero richiedere alle compagnie l'anticipata risoluzione con restituzione della parte di premio unico pagato (al netto delle imposte di legge) relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza.</p> <p>In caso di rinegoziazione del contratto di finanziamento, l'assicurazione continua per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite salvo richiesta di cessazione della presente assicurazione e la stipula di una nuova assicurazione in base alle nuove condizioni.</p> <p>Nel caso di estinzione anticipata parziale del contratto di finanziamento al quale è collegata la polizza, le somme assicurate saranno ridotte nella medesima proporzione. Le compagnie provvederanno, inoltre, alla restituzione della corrispondente quota parte del premio unico pagato (al netto delle eventuali imposte di legge).</p>
Sconti	Non sono previsti sconti.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita e nel DIP Danni.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Revoca	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita e nel DIP Danni.
Recesso	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita e nel DIP Danni.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita e nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Le coperture assicurative sono collegate esclusivamente ai contratti di finanziamento, anche con preammortamento, quindi caratterizzati da esigenze di particolare flessibilità, riferiti alla clientela aziendale di Credito Emiliano ed è rivolta a tutelare il soggetto richiedente il finanziamento dall'impossibilità di far fronte al rimborso totale o parziale del finanziamento in relazione al rischio di decesso (copertura offerta da Credemvita), invalidità totale permanente da infortunio o malattia e l'inabilità temporanea totale da infortunio o malattia di uno dei soggetti rilevanti per la continuità aziendale.



Quali costi devo sostenere?

Il Premio Unico relativo alla garanzia vita e il Premio Unico relativo alle garanzie danni sono comprensivi dei costi di intermediazione e degli ulteriori costi relativi alla gestione del contratto di assicurazione. La tabella riporta le diverse tipologie di costo espresse in termini percentuali sul premio versato al netto delle imposte.

Premio Unico garanzia vita

Tipologia di costo	% del premio versato (al netto delle imposte)
Costi di intermediazione	40%
Altri costi	20%

Premio Unico garanzie danni

Tipologia di costo	% del premio versato (al netto delle imposte)
Costi di intermediazione	40%
Altri costi	10%



Sono previsti riscatti o riduzioni? SI NO

Valori di riscatto e riduzione	Non sono previsti né riscatti né riduzioni.
---------------------------------------	---

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Potrà presentare un reclamo alle Compagnie inviando una comunicazione, in forma scritta e corredata da eventuale documentazione, alla preposta Funzione Reclami di Credemvita S.p.A. e Credemassicurazioni S.p.A. ai seguenti recapiti:</p> <p>Credemvita S.p.A. – Funzione Reclami, Via Luigi Sani 1, 42121 Reggio Emilia; e-mail: reclami@credemvita.it oppure compilando l'apposito form presente all'indirizzo internet: https://www.credemvita.it/it/contatti/segnalazione-reclami</p> <p>Credemassicurazioni S.p.A. - Funzione Reclami, Via Luigi Sani 3, 42121 Reggio Emilia; e-mail: reclami@credemassicurazioni.it oppure compilando l'apposito form presente all'indirizzo internet: https://credemassicurazioni.it/it/contatti/segnalazione-reclami</p> <p>La Funzione Reclami di Credemvita/Credemassicurazioni, in conformità alle disposizioni in materia, fornirà riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del reclamo.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato alle Compagnie.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.</p>

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	<p>I premi corrisposti in esecuzione di contratti di assicurazione sulla vita sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni. I premi delle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte e di invalidità permanente superiore al 5% sono detraibili dall'imposta dovuta dall'Aderente ai fini IRPEF, alle condizioni e con i limiti previsti dalla vigente normativa.</p> <p>Le somme corrisposte da Credemvita in caso di morte dell'Assicurato sono esenti da IRPEF e dall'imposta sulle successioni.</p> <p>I premi delle assicurazioni per i rischi di danni alla persona, alla data di redazione del presente documento, sono soggetti all'imposta del 2,5% del relativo premio imponibile.</p> <p>Le somme eventualmente restituite all'Aderente in caso di risoluzione anticipata dell'assicurazione potrebbero essere oggetto di tassazione separata: l'onere di verifica e i relativi adempimenti restano in capo al solo Aderente.</p>
---	--

IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO, L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL'IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.

L'IMPRESA (CREDEMVITA) HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE, IL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.

PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN POLIZZA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE E ALL'ADERENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



PROTEZIONE MUTUO BUSINESS

ASSICURAZIONE COLLETTIVA AD ADESIONE FACOLTATIVA COLLEGATA AI FINANZIAMENTI, ANCHE CON PREAMMORTAMENTO, CON MODALITÀ DI RIENTRO RATEALE CONCESSI ALLA CLIENTELA DI CREDITO EMILIANO S.p.A.

Polizza collettiva 05360000VC di Credemvita S.p.A.

Polizza collettiva N. 90000033ZL di Credemassicurazioni S.p.A.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI:

- **GLOSSARIO**
- **MODULO DI ADESIONE (fac simile)**

da consegnare all'Aderente prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione.

Redatto secondo le linee guida "Contratti Semplici e Chiari"



Credemvita S.p.A. fa parte
del Gruppo CREDITO EMILIANO – CREDEM

Edizione 5844T1123
Data di ultimo aggiornamento 30 novembre 2023

Credemassicurazioni SpA - Capitale interamente versato di euro 14.097.120 REA 218847 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia Registro delle Imprese di Reggio Emilia, Codice Fiscale e Partita IVA 01736230358 - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00131- Sede Legale e Direzione: Via Luigi Sani, 3 - 42121 Reggio Emilia (Italia) Tel: +39 0522 586050 - www.credemassicurazioni.it - info@credemassicurazioni.it - PEC: info@pec.credemassicurazioni.it - La Società ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/01, di cui Parte Generale e Codice Etico sono consultabili sul sito www.credemassicurazioni.it

Credemvita SpA - Società con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Emiliano S.p.A. - Capitale interamente versato di euro 221.600.070.00 - REA n° 185343 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia - Registro delle Imprese di Reggio Emilia - Codice Fiscale 01437550351 e Partita IVA 02823390352 - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00105 - Sede Legale e Direzione Via Luigi Sani, 1 42121 Reggio Emilia (Italia) - Tel: +39 0522 586000 - www.credemvita.it - info@credemvita.it - PEC: info@pec.credemvita.it - Credemvita ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla "Comunicazione standard etici" consultabile sul sito www.credemvita.it






CONTATTI TELEFONICI UTILI

Servizio clienti (attivo dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:30, il venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 16:00)

800 – 27.33.36

INDICE

INTRODUZIONE	1
GLOSSARIO	1
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE	1
 1 OBBLIGHI DELL'ADERENTE E DELL'ASSICURATO	1
 2 DURATA DELLA COPERTURA	2
 3 REVOCA E RECESSO	2
 4 INFORMAZIONI SUL PREMIO	3
 5 DOVE VALE LA COPERTURA	4
 6 EVENTI RELATIVI AL CONTRATTO DI MUTUO	4
 7 ALTRE INFORMAZIONI	6
 8 COMUNICAZIONI	6
SEZIONE DECESSO	7
 9 CHE COSA POSSO ASSICURARE	7
 10 CHE COSA NON È ASSICURATO	8
 11 LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	8
 12 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	8
SEZIONE INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO	11
 13 CHE COSA POSSO ASSICURARE	11
 14 CHE COSA NON È ASSICURATO	12
 15 LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	12
 16 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	12
SEZIONE INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA MALATTIA	13
 17 CHE COSA POSSO ASSICURARE	13
 18 CHE COSA NON È ASSICURATO	14
 19 LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	14
 20 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	14
SEZIONE INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA	15
 21 CHE COSA POSSO ASSICURARE	15
 22 CHE COSA NON È ASSICURATO	16
 23 LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	16
 24 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	16
APPENDICI	
QUESTIONARIO SANITARIO	18
ALLEGATI	
FAC SIMILE DEL MODULO DI ADESIONE	
MODULO DI DENUNCIA SINISTRO	

INTRODUZIONE

Il prodotto Protezione Mutuo Business è un'assicurazione collettiva, ad adesione facoltativa, collegata ai finanziamenti, anche con *Preammortamento*, con modalità di rientro rateale destinati alle aziende e concessi alla clientela di Credito Emiliano S.p.A.

Questo documento è organizzato in:

GLOSSARIO E GLOSSARIO GIURIDICO

Indica il significato dei principali termini utilizzati nelle *Condizioni di Assicurazione* nonché riporta il testo degli articoli più significativi del Codice Civile menzionati e una breve spiegazione.

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Sono norme che regolano l'assicurazione in generale.

SEZIONI

Il prodotto è composto da diverse Sezioni in cui vengono illustrate le garanzie offerte: sezione "DECESSO", sezione "INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO", sezione "INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA MALATTIA", sezione "INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE DA INFORTUNIO E MALATTIA".

La **garanzia DECESSO** è fornita da *Credemvita*.

Le **garanzie INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE DA INFORTUNIO O MALATTIA e INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA** sono fornite da *Credemassicurazioni*.

Gli obblighi di *Credemvita* e di *Credemassicurazioni* (nel seguito delle presenti *Condizioni di Assicurazione*, quando congiuntamente individuate, brevemente indicate come *Compagnie Assicuratrici*) risultano esclusivamente dalle polizze collettive n. 05360000VC di *Credemvita* e n. 90000033ZL di *Credemassicurazioni* (e dalle appendici emesse e firmate dalle direzioni delle *Compagnie Assicuratrici* stesse) stipulate dal *Contraente* in nome e nell'interesse dei sottoscrittori di un *Contratto di Mutuo* con modalità di rientro rateale e in abbinamento a detto contratto.

L'*Aderente* può scegliere se acquistare esclusivamente la garanzia fornita da *Credemvita*, le garanzie fornite da *Credemassicurazioni* o entrambe.

APPENDICI

Appendici alle *Condizioni di Assicurazione*

NOTA BENE: le parti evidenziate devono essere lette attentamente dall'*Aderente* e dall'*Assicurato*.

GLOSSARIO

Indica il significato dei principali termini utilizzati in *Polizza* che sono evidenziati nelle *Condizioni di Assicurazione* in corsivo. Le definizioni s'intendono sia al singolare sia al plurale.

ADERENTE

Soggetto che, avendo stipulato un *Contratto di Mutuo* con il *Contraente* ha sottoscritto il *Modulo di Adesione* alla *Copertura Assicurativa*. L'adesione all'assicurazione è facoltativa.

AMMORTAMENTO FRANCESE

È una modalità di ammortamento di un debito che prevede il pagamento di rate periodiche costanti posticipate.

AREA RISERVATA

Area personale, a disposizione dell'*Aderente* e dell'*Assicurato*, presente sul sito della *Compagnia Assicuratrice*

ASSICURATO

Persona fisica, residente in Italia, alla cui vita si riferisce l'assicurazione, essa è individuata nel *Modulo di Adesione*.

BENEFICIARIO

Soggetto a favore del quale *Credemassicurazioni* riconoscerà la *Liquidazione* in caso di *Sinistro* indennizzabile.

CAPITALE ASSICURATO

Capitale Assicurato per ciascun periodo mensile compreso tra la data di *Decorrenza* e la data di *Scadenza* dell'assicurazione indicato dalla "Tabella del *Piano di Decrescenza del Capitale Assicurato*" inclusa nel *Modulo di Adesione*.

CARENZA

Periodo immediatamente successivo alla data di effetto del contratto di assicurazione durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Se l'evento *Assicurato* avviene in tale periodo *Credemassicurazioni* non corrisponde la *Prestazione assicurata*.

CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

Condizioni secondo cui il *Contraente* ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate (l'utilizzo di questi istituti non è consentito dalla presente *Polizza*).

COMPAGNIA/COMPAGNIA ASSICURATRICE

La società che offre la specifica *Copertura Assicurativa*. Per la garanzia "*Decesso*" la *Compagnia Assicuratrice* è *Credemvita*, per le garanzie *Invalità Totale Permanente da Infortunio o Malattia* e *Inabilità temporanea Totale Permanente da Infortunio o Malattia* la *Compagnia Assicuratrice* è *Credemassicurazioni*.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

CONTRAENTE

Credito Emiliano S.p.A. che ha stipulato la convenzione assicurativa.

CONTRATTO DI MUTUO

Il contratto stipulato tra il *Contraente* e l'*Aderente*, nel quale sono indicati i termini e le condizioni di rimborso del mutuo erogato dal *Contraente* all'*Aderente*

COPERTURA / COPERTURA ASSICURATIVA

La garanzia assicurativa concessa con riferimento all'*Assicurato* dalla *Compagnia Assicuratrice* che fornisce la specifica *Copertura*, ai sensi delle presenti *Polizze*, ed in forza della quale la *Compagnia* stessa è obbligata al pagamento dell'*Indennizzo* al verificarsi di un *Sinistro* previsto dalla *Polizza*.

CREDEMASSICURAZIONI

Credemassicurazioni S.p.A., impresa con sede in Via Luigi Sani 3, 42121 Reggio Emilia.

CREDEMVITA

Credemvita S.p.A., impresa con sede in Via Luigi Sani 1, 42121 Reggio Emilia.

DECESSO

La morte dell'*Assicurato* prima della *Scadenza* del contratto di assicurazione.

DECORRENZA

Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui la *Polizza* ha effetto, a condizione che sia stato pagato il Premio pattuito.

DURATA - DURATA CONTRATTUALE

Periodo durante il quale il contratto è efficace.

DURATA DEL CONTRATTO DI MUTUO

Durata del mutuo al quale l'*Adesione* è collegata, presa a riferimento ai fini del calcolo del *Piano di Decrescenza del Capitale Assicurato*. In caso di mutuo già in corso alla data di attivazione dell'*Adesione*, la *Durata* presa a riferimento sarà quella residua del mutuo a tale data. Quando tale *Durata* non sia in mesi interi viene arrotondata all'intero superiore.

FRANCHIGIA

La *Franchigia* è la parte del danno indennizzabile, espressa in cifra fissa o in percentuale, sull'ammontare del danno totale che rimane a carico dell'*Assicurato* e che quindi non viene indennizzata dalle *Compagnie Assicuratrici*.

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla *Compagnia Assicuratrice*, in base ad una *Copertura Assicurativa* prevista dalla *Polizza*, a seguito del verificarsi di un *Sinistro*.

INDENNIZZO MENSILE

Importo della rata indicato sullo spazio riservato alle "Garanzie e somme assicurate" incluso nel *Modulo di Adesione* e su cui si basa la garanzia inabilità temporanea totale da *Infortunio* e *Malattia*.

INFORTUNIO

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili che abbiano come conseguenza la morte, l'*Invalidità Totale Permanente*.

Sono inoltre parificati ad Infortunio:

1. L'asfissia non di origine morbosa
2. Gli avvelenamenti acuti da ingestione inconsapevole o da assorbimento involontario di sostanze
3. L'annegamento
4. L'assideramento o il congelamento
5. I colpi di sole o di calore

INTERMEDIARIO

Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, o che presta assistenza e consulenza finalizzata a tali attività. Per il presente contratto coincide con il *Contraente* (Credito Emiliano S.p.A.), tramite gli addetti di filiale oltre agli iscritti alla sezione E del RUI per il fuori sede.

INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE

La perdita totale, definitiva ed irrimediabile, da parte dell'*Assicurato*, a seguito di *Infortunio* o *Malattia*, della capacità di attendere a un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dall'attività esercitata. L'*Invalidità Totale Permanente* sarà riconosciuta quando il grado percentuale di invalidità, valutato in base alla tabella contenuta nell'Allegato 1 al D.P.R. 30.6.1965 n° 1124 (Tabella INAIL), sia superiore al 60% (è comunque esclusa l'applicazione delle tabelle di cui al D.P.R. del 23 febbraio 2000 n. 38).

LIQUIDAZIONE

Determinazione e pagamento al *Beneficiario della Prestazione* dovuta al verificarsi dell'evento *Assicurato*.

MALATTIA

Alterazione evolutiva dello stato di salute non dipendente da *Infortunio*.

MODULO DI ADESIONE

Modulo sottoscritto dall'*Aderente* per fruire delle *Coperture Assicurative* collettive stipulate dal *Contraente*; il *Modulo di Adesione* contiene dichiarazioni rilevanti ai fini della validità delle *Coperture* e della individuazione delle garanzie rese operanti.

PIANO DI DECRESCENZA

Piano incluso nel *Modulo di Adesione* in cui sono indicati gli importi assicurati nei vari periodi di *Durata* del contratto di assicurazione.

POLIZZA

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione e che disciplina lo stesso con la *Compagnia Assicuratrice* che presta la specifica *Copertura Assicurativa*.

PREMMORTAMENTO

Periodo iniziale del *Contratto di Mutuo* durante il quale sono previste rate costituite dalla sola quota di interessi. Il piano di ammortamento vero e proprio, che prevede anche la restituzione del capitale parte solo successivamente e pertanto durante il preammortamento il debito in linea capitale del *Contratto di Mutuo* rimane invariato.

PREMIO UNICO COMPLESSIVO

Somma di denaro dovuta da ciascun *Aderente* alle *Compagnie Assicuratrici* in relazione alle *Coperture* prestate con la *Polizza*.

PRESCRIZIONE

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita relativamente alla Garanzia Vita prestata da *Credemvita*, si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. I diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione relativamente alle Garanzie Danni prestate da *Credemassicurazioni*, si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

PRESTAZIONE - PRESTAZIONE ASSICURATA

Indennizzo

RECESSO

Diritto dell'*Aderente* di recedere dal contratto di assicurazione e farne cessare gli effetti.

Il diritto di Recesso può essere esercitato anche dalle *Compagnie Assicuratrici*, nei termini indicati nelle *Condizioni di Assicurazione*.

REFERENTE TERZO

Soggetto diverso dal *Beneficiario*, che non è parte contrattuale, e viene designato dall'*Aderente* nel *Modulo di Adesione*, a cui *Credemvita* potrà fare riferimento in caso di *Decesso* dell'*Assicurato* quale supporto nell'identificazione dei *Beneficiari*.

REVOCA

Diritto dell'*Aderente* di *Revocare* l'adesione prima della conclusione del contratto.

SCADENZA

Data in cui cessano gli effetti del contratto.

SINISTRO

Verificarsi dell'evento dannoso previsto dalla *Polizza* e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa *Prestazione assicurata* se ricorrono i presupposti di cui alle *Condizioni di Assicurazione*.

GLOSSARIO GIURIDICO

In questo glossario vengono riportati i principali articoli del Codice Civile indicati nelle *Condizioni di Assicurazione* in corsivo.

ART. 1892 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE CON DOLO O COLPA GRAVE

"Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del *Contraente*, relative a circostanze tali che l'*Assicuratore* non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il *Contraente* ha agito con dolo o con colpa grave. L'*Assicuratore* decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al *Contraente* di volere esercitare l'impugnazione. L'*Assicuratore* ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il *Sinistro* si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza."

ART. 1893 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE

"Se il *Contraente* ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'*Assicuratore* può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'*Assicurato* nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il *Sinistro* si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'*Assicuratore*, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose."

Cosa vuol dire: è importante che l'*Aderente* dichiari la reale situazione in cui si trova per permettere alle *Compagnie Assicuratrici* di valutare correttamente il rischio e calcolare il *Premio Unico Complessivo* dovuto che possa tutelare l'*Assicurato* al meglio.

In caso di difformità delle dichiarazioni fornite, le *Compagnie Assicuratrici* hanno il diritto, entro 3 mesi da quando sono venute a conoscenza della reale situazione di rischio, di:

- Trattenere i Premi versati
- Chiedere l'annullamento del contratto
- Proporre un nuovo prezzo alle nuove condizioni
- Pagare parzialmente l'*Indennizzo* o non pagarlo per intero

Tutto ciò in base anche alla gravità delle omissioni e se rese con consapevolezza o involontariamente.

ART. 1894 ASSICURAZIONI IN NOME O PER CONTO DI TERZI

"Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'*Assicuratore* le disposizioni degli articoli 1892 e 1893."

ART. 2952 PRESCRIZIONE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE

"Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'*Assicurato* o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'*Assicuratore* della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della *Prescrizione* finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. La disposizione del comma precedente si applica all'azione dell'assicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità."

Cosa vuol dire: per il prodotto Protezione Mutuo Business, i *Beneficiari* possono chiedere l'*Indennizzo* alla *Compagnia* entro:
Entro 2 (due) anni da quando si è verificato il *Sinistro* per le garanzie "Invalidità permanente da *Infortunio*", "invalidità permanente da *Malattia*", "inabilità temporanea totale da *Infortunio* o *Malattia*" – fornite da *Credemassicurazioni*
Entro 10 (dieci) anni da quando si è verificato il *Sinistro* per le garanzie "*Decesso*" – fornite da *Credemvita*

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Norme comuni a tutte le garanzie



1 OBBLIGHI DELL'ADERENTE E DELL'ASSICURATO

1.1 DICHIARAZIONI DELL'ADERENTE E DELL'ASSICURATO

Le dichiarazioni dell'Aderente e dell'Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione delle Coperture, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Si raccomanda quindi una attenta lettura e comprensione delle domande riportate sul modulo di "Questionario Sanitario" che l'Assicurato deve compilare (vedi Allegato 1).

Quanto sopra anche con riferimento alle dichiarazioni rese in relazione alle eventuali coperture assicurative già in essere con le Compagnie Assicuratrici, al fine di rispettare i limiti di Capitale Assicurato descritti nel successivo art. 1.3 - Limiti di Capitale Assicurato.

Qualora l'Aderente trasferisca la propria residenza fuori dal territorio italiano, lo dovrà comunicare immediatamente alle Compagnie Assicuratrici, come indicato al successivo art. 3.6 – Cessazione dell'Assicurazione, le garanzie di polizze cesseranno a partire dalle ore 24:00 del giorno in cui si è perfezionato il trasferimento di residenza fuori dal territorio italiano. Qualora l'Aderente non comunichi immediatamente alle Compagnie tale trasferimento, ferma restando la cessazione delle garanzie assicurative e la risoluzione di diritto del contratto, sarà tenuto a tenere indenne le Compagnie da qualsiasi conseguenza pregiudizievole che possa derivare da tale inadempimento.

1.2 PERSONE ASSICURABILI – PERSONE ASSICURATE

L'assicurazione facoltativa "Protezione Mutuo Business" può essere collocata esclusivamente in abbinamento ad un Contratto di Finanziamento concesso ad un cliente (Aderente per la presente assicurazione) di Credito Emiliano S.p.A. (Contraente della presente assicurazione). Tale Contratto di Finanziamento viene univocamente identificato mediante apposito numero di riferimento riportato sul Modulo di Adesione.

L'Assicurato sarà designato dall'Aderente in sede di sottoscrizione del Modulo di Adesione ed è la persona fisica che:

- Sia residente in Italia
- Alla data di adesione alla presente assicurazione, abbia un'età minima di 18 anni compiuti e a Scadenza abbia un'età non superiore a 70 anni compiuti
- Abbia fornito risposta negativa a tutte le domande riportate nel modulo del Questionario Sanitario (vedi Appendice 1) compilato prima dell'adesione al contratto.

L'Assicurato, oltre ad avere i requisiti di cui ai punti precedenti, deve:

- a. Essere persona fisica in possesso di partita IVA (ditta individuale) ed in tal caso anche Aderente alla Polizza oppure
- b. Essere socio o consigliere di amministrazione della società (società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società semplice, società di fatto) Aderente alla Polizza ovvero soggetto in possesso di procura generale conferita dalla società stessa oppure
- c. Essere un dipendente o un collaboratore designato dall'Aderente che svolga un ruolo riconosciuto di rilevante importanza per l'Aderente stesso

detto vale anche in riferimento a studi associati, a società cooperative a responsabilità limitata ed illimitata, a piccole società cooperative a responsabilità limitata, ad associazioni, a società di capitali.

1.3 LIMITI DI CAPITALE ASSICURATO

Per quanto concerne la Garanzia "Decesso" prestata da Credemvita, i capitali massimi assicurabili sono indicati all'art. 9.2 - Somme Assicurate delle presenti Condizioni di Assicurazione. Il capitale massimo assicurabile non potrà comunque eccedere l'importo di € 300.000,00 inteso come somma tra il Capitale Assicurato iniziale della presente Polizza ed i capitali assicurati di eventuali ulteriori polizze di protezione (polizze collettive e/o polizze individuali temporanee caso morte) in essere con Credemvita in favore del medesimo Assicurato.

Per quanto concerne le Garanzie "Invalidità Totale Permanente uguale o superiore al 60% da Infortunio" e "Invalidità Totale Permanente uguale o superiore al 60% da Malattia" prestate da Credemassicurazioni, i capitali massimi assicurabili sono indicati rispettivamente agli artt. 13.2 e 17.2 – Somme Assicurate delle presenti Condizioni di Assicurazione. Per entrambe le predette garanzie, il capitale massimo assicurabile non potrà comunque eccedere l'importo di € 500.000,00 inteso come somma tra il Capitale Assicurato iniziale della presente Polizza ed i capitali assicurati di eventuali ulteriori polizze contro i rischi infortuni e malattia, in essere con Credemassicurazioni in favore del medesimo Assicurato.

Qualora l'Assicurato abbia dichiarato, ai sensi dell'art. 1.1 - Dichiarazioni dell'Aderente e dell'Assicurato, di non avere in essere con una o con entrambe le Compagnie Assicuratrici ulteriori contratti assicurativi i cui capitali assicurati, se sommati al capitale assicurato iniziale della presente polizza, eccedano i limiti sopra indicati e tale dichiarazione risulti non corretta, le Compagnie Assicuratrici si riservano di esercitare il diritto di Recesso, nelle modalità indicate al successivo art. 3.3 - Recesso delle Compagnie Assicuratrici.

ESEMPI

Somme assicurate con altre polizze già in essere per la garanzia <i>Decesso</i>	Compagnia Assicuratrice	Capitale Assicurato iniziale con Protezione Mutuo Business (garanzia vita)	Cosa succede?
100.000 €	Credemvita	250.000 €	La somma assicurata totale per la garanzia <i>Decesso</i> (350.000 €) è superiore ai limiti di cui all'art. 1.3 pertanto <i>Credemvita</i> potrà esercitare il <i>Recesso</i> così come indicato nell'art.3.3
Somme assicurate con altre polizze già in essere	Compagnia Assicuratrice	Capitale Assicurato iniziale con Protezione Mutuo Business (garanzie danni)	Cosa succede?
100.000 € - polizze contro i rischi infortuni	Credemassicurazioni	250.000 €	La somma assicurata totale per le polizze contro i rischi infortuni (350.000 €) non è superiore ai limiti di cui all'art. 1.3, pertanto <i>Credemassicurazioni</i> non potrà esercitare il <i>Recesso</i> così come indicato nell'art.3.3
Somme assicurate con altre polizze già in essere	Compagnia Assicuratrice	Capitale Assicurato iniziale con Protezione Mutuo Business (garanzie vita e danni)	Cosa succede?
100.000 € - garanzia <i>Decesso</i>	Credemvita	250.000 €	La somma assicurata totale per la garanzia <i>Decesso</i> (350.000 €) è superiore ai limiti di cui all'art. 1.3 pertanto <i>Credemvita</i> potrà esercitare il <i>Recesso</i> così come indicato nell'art.3.3
50.000 € - polizze contro i rischi infortuni	Credemassicurazioni	250.000 €	La somma assicurata totale per le polizze contro i rischi infortuni (300.000 €) non è superiore ai limiti di cui all'art. 1.3, <i>Credemassicurazioni</i> non potrà esercitare il <i>Recesso</i> così come indicato nell'art.3.3



2 DURATA DELLA COPERTURA

2.1 DECORRENZA E DURATA DELLE COPERTURE

L'assicurazione è attiva dalle ore 24 della "data di *Decorrenza*" indicata nel *Modulo di Adesione* se il *Premio Unico Complessivo* è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno dell'effettivo pagamento del *Premio*, ferme restando le *Carenze* stabilite ai rispettivi articoli 19.1 e 23.1.

L'attivazione della garanzia vita non avrà luogo nel caso in cui per *Credemvita* emergano impedimenti normativi, ivi compresi quelli di cui alla normativa antiriciclaggio, che comporteranno la risoluzione di diritto del contratto, privandolo di ogni effetto già dalla data di sottoscrizione.

La *Durata* dell'assicurazione è stabilita dall'*Aderente*, riportata sul *Modulo di Adesione*, fino ad un massimo di 120 mesi e coincide con la *Durata del Contratto di Mutuo* stipulato dall'*Aderente* (intesa come *Durata* residua, nel caso di *Contratto di Mutuo* in ammortamento prima della data di *Decorrenza* dell'assicurazione).

L'Assicurazione (e quindi le relative garanzie) cessa alle ore 24:00 del giorno di *Scadenza* riportata nel *Modulo di Adesione*



3 REVOCA E RECESSO

3.1 REVOCA

L'adesione è *Revocabile* finché il contratto non sia concluso (data di incasso del *Premio Unico Complessivo*).

Si precisa che la *Revoca* ha l'effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dall'assicurazione a decorrere dalle ore 24:00 del giorno di ricezione da parte delle *Compagnie Assicuratrici* della comunicazione di *Revoca*.

Per l'esercizio del diritto di *Revoca* non verrà addebitato alcun costo a carico dell'*Aderente*.

3.2 RECESSO DELL'ADERENTE

L'*Aderente* ha la facoltà di recedere dal contratto entro il termine di 60 giorni dalla data di *Decorrenza* dell'assicurazione. Il *Recesso* ha l'effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dall'assicurazione con decorrenza dalle ore 24.00 del giorno in cui le *Compagnie Assicuratrici* abbiano ricevuto la comunicazione.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di *Recesso* verrà rimborsato all'*Aderente* il *Premio* versato, al netto delle imposte di legge.

3.3 RECESSO DELLE COMPAGNIE ASSICURATRICI

Qualora l'Assicurato abbia dichiarato, ai sensi dell'art. 1.1 Dichiarazioni dell'Aderente e dell'Assicurato, di non avere in essere con una o con entrambe le Compagnie Assicuratrici ulteriori contratti assicurativi i cui capitali assicurati, se sommati al Capitale Assicurato iniziale della presente polizza, eccedano i limiti indicati all'art. 1.3. Limiti di Capitale Assicurato e tale dichiarazione risulti non corretta, le Compagnie Assicuratrici si riservano di esercitare il diritto di Recesso mediante apposita comunicazione inviata all'Aderente entro 15 giorni dalla data di perfezionamento del contratto assicurativo, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, con conseguente rimborso a favore dell'Aderente dell'intero Premio Unico versato entro 30 giorni dalla comunicazione di Recesso.

In particolare, l'efficacia del Recesso esercitato dalle Compagnie Assicuratrici è da intendersi retroattiva sin dalla data di perfezionamento del contratto assicurativo che sarà quindi improduttivo di effetti sin dall'origine limitatamente:

- Alla sola garanzia Decesso, in caso di Recesso esercitato da Credemvita, restando quindi il contratto assicurativo pienamente valido ed efficace con riferimento a tutte le garanzie prestate da Credemassicurazioni ovvero
- Alle sole garanzie danni, in caso di Recesso esercitato da Credemassicurazioni, restando quindi il contratto assicurativo pienamente valido ed efficace con riferimento alla garanzia Decesso prestata da Credemvita.

3.4 RECESSO IN CORSO DI CONTRATTO

Limitatamente alle sole garanzie danni, l'Aderente può recedere annualmente dal contratto di assicurazione. Il Recesso può essere esercitato ogni anno con un preavviso di almeno 60 giorni da ogni singola ricorrenza della data di Decorrenza dell'assicurazione. Le garanzie cesseranno di avere efficacia alla fine dell'annualità nel corso della quale è stato esercitato il Recesso.

Entro 30 giorni dalla fine dell'annualità nel corso della quale viene esercitata la facoltà di Recesso, verrà restituito il premio versato, al netto delle eventuali imposte di legge, relativo al periodo per il quale le garanzie non avranno effetto; l'importo da restituire sarà determinato con le modalità indicate all'art. 6.1.

L'eventuale Copertura prestata da Credemvita (Decesso) rimane attiva anche in caso di Recesso dalle garanzie danni.

Per l'esercizio del diritto di Recesso, da effettuare secondo le modalità sopra riportate, non verrà addebitato alcun costo a carico dell'Aderente.

3.5 MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI REVOCA E RECESSO

Per esercitare i diritti di Revoca e Recesso, l'Aderente può, alternativamente ed entro i termini stabiliti ai punti precedenti:

- i. Inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della Compagnia Assicratrice, a tale fine farà fede la data di ricezione della raccomandata
- ii. Inviare una comunicazione al recapito PEC della Compagnia Assicratrice
- iii. Recarsi presso la filiale dell'Intermediario ove ha sottoscritto l'adesione

Le comunicazioni di Revoca e/o Recesso, dovranno essere inoltrate a Credemvita/Credemassicurazioni secondo le modalità sopra previste.

3.6 CESSAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

Fatto salvo quanto specificamente previsto al precedente art. 3.3 – Recesso delle Compagnie Assicuratrici, la Polizza cessa anticipatamente alle ore 24.00 del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi:

- a. Trasferimento della residenza dell'Assicurato fuori dal territorio italiano
- b. Ricezione da parte delle Compagnie Assicuratrici della comunicazione di esercizio del diritto di Revoca o Recesso
- c. Decesso dell'Assicurato
- d. Liquidazione dell'Indennizzo previsto per Invalidità Totale Permanente e Malattia grave dell'Assicurato
- e. Estinzione anticipata totale o trasferimento del Contratto di Mutuo ove l'Aderente non abbia comunicato la volontà di mantenere in essere le Coperture Assicrative
- f. Perdita da parte dell'Assicurato di uno dei requisiti di cui al precedente art. 1.2 – Persone assicurabili – Persone Assicurate
- g. Mancato pagamento del Premio, come indicato al successivo articolo 4.1 - Pagamento del Premio

All'Aderente verrà restituito il premio versato, al netto delle imposte di legge, relativo al periodo per il quale le garanzie non hanno avuto effetto. L'importo restituito sarà determinato con le modalità indicate al successivo art. 6.1.



4 INFORMAZIONI SUL PREMIO

4.1 PAGAMENTO DEL PREMIO

Il Premio Unico Complessivo pattuito è dovuto per intero ed in un'unica soluzione dall'Aderente alla data di "Decorrenza dell'assicurazione" riportata sul Modulo di Adesione.

Il Contraente, alla data di "Decorrenza dell'assicurazione", incassa il Premio Unico Complessivo relativo ad ogni adesione tramite bonifico bancario o tramite addebito diretto del C/C bancario dell'Aderente per conto delle Compagnie Assicuratrici, in forza di un mandato all'incasso del premio conferito dalle Compagnie Assicuratrici al Contraente.

4.2 REGIME FISCALE

Per la garanzia "Decesso" non sono applicate imposte.

Per le garanzie "Invalidità Totale Permanente da Infortunio", "Invalidità Totale Permanente da Infortunio da Malattia" e "Inabilità temporanea Totale da Infortunio o Malattia" è applicata l'aliquota d'imposta del 2,5%.

I Premi delle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di decesso e di invalidità permanente non inferiore al 5% possono rientrare, alle condizioni e con i limiti previsti dalla vigente normativa, fra gli oneri per il calcolo delle relative detrazioni dall'imposta dovute dall'Aderente.



5 DOVE VALE LA COPERTURA

5.1 DOVE VALE LA COPERTURA

Le Coperture relative alle garanzie "Decesso" e "Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia" sono valide in tutto il mondo. La Copertura per "Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia" vale soltanto per i Sinistri verificatisi nell'ambito dell'Unione Europea. L'Invalidità Totale Permanente da Infortunio e Malattia deve essere accertata in Italia.



6 EVENTI RELATIVI AL CONTRATTO DI MUTUO

Evento relativo al Contratto di Mutuo	Effetto sull'Adesione
Estinzione anticipata totale	L'assicurazione verrà risolta anticipatamente con restituzione della parte di <i>Premio Unico Complessivo</i> pagato (al netto delle eventuali imposte di legge) relativo al periodo residuo rispetto alla <i>Scadenza</i> originaria.
Portabilità	Nell'ipotesi di trasferimento del debito ad altro soggetto mutuante (c.d. "portabilità"), l'Aderente potrà scegliere se mantenere in essere l'assicurazione ovvero ottenerne la risoluzione anticipata con restituzione della parte di <i>Premio Unico Complessivo</i> pagato (al netto delle eventuali imposte di legge) relativo al periodo residuo rispetto alla <i>Scadenza</i> originaria.
Rinegoziazione	L'assicurazione continua per la <i>Durata</i> ed alle condizioni originariamente pattuite salvo richiesta di cessazione della presente assicurazione e la stipula di una nuova assicurazione in base alle nuove condizioni.
Estinzione anticipata parziale	Ferma restando la piena vigenza, l'operatività e la <i>Durata</i> del presente contratto, le somme assicurate saranno ridotte nella medesima proporzione, con restituzione all'Aderente di parte del <i>Premio Unico Complessivo</i> pagato, al netto delle eventuali imposte di legge, così come disciplinato al successivo art. 6.3.

Ogni eventuale restituzione verrà effettuata a favore dell'Aderente entro 30 giorni dalla data in cui quest'ultimo avrà perfezionato le operazioni relative agli eventi sopra citati.

6.1 ESTINZIONE ANTICIPATA TOTALE DEL CONTRATTO DI MUTUO

Nel caso di estinzione anticipata totale del *Contratto di Mutuo* stipulato con il *Contraente*, cesseranno tutte le garanzie e l'assicurazione dovrà intendersi risolta a partire dalle ore 24:00 del giorno di estinzione del *Contratto di Mutuo*.

All'Aderente, verrà restituita la parte di *Premio Unico Complessivo* pagato, al netto delle eventuali imposte di legge, non ancora utilizzato come corrispettivo delle prestazioni offerte dal presente contratto e considerando eventuali precedenti estinzioni parziali. Essa è calcolata sia per il premio puro (quota parte del *Premio Unico Complessivo* utilizzata per fornire le prestazioni) sia per i costi in proporzione ai mesi e frazione di mese mancanti alla *Scadenza* della *Copertura*.

Sotto si riportano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso (afferente sia i costi sia il premio puro) per tutte le garanzie:

L'importo da restituire, calcolato in funzione del tempo trascorso tra la data di *Decorrenza* e la data di estinzione, è ottenuto moltiplicando l'importo del *Premio Unico Complessivo* – al netto di eventuali imposte - per un rapporto avente:

- al numeratore il numero di giorni intercorrenti tra la data di anticipata estinzione dell'assicurazione e la data di *Scadenza* della stessa;
- al denominatore il numero di giorni intercorrenti tra la data di *Decorrenza* e la data di *Scadenza* dell'assicurazione.

Esempio di importo da restituire in caso di estinzione anticipata totale del <i>Contratto di Mutuo</i>		
<i>Decorrenza</i> dell'assicurazione	20/07/2020	
<i>Scadenza</i> dell'assicurazione	20/07/2026	
<i>Durata</i> del <i>Preammortamento</i> (mesi)	6	
<i>Capitale Assicurato</i>	€ 80.000,00	
<i>Premio Unico Complessivo</i> pagato	€ 6.133,92	
<i>Premio</i> garanzia vita	€ 2.709,60	
<i>Premio</i> garanzie danni lordo imposte	€ 3.424,32	
<i>Premio</i> garanzie danni netto imposte	€ 3.340,80	
Data estinzione anticipata totale	01/09/2022	
Importo da restituire: € 3.760,60	di cui Garanzia vita	di cui Garanzie danni
	€ 1.747,85	€ 2.012,75

6.2 PORTABILITÀ DEL CONTRATTO DI MUTUO

Nel caso di "portabilità" del *Contratto di Mutuo* stipulato con il *Contraente*, l'*Aderente* potrà comunicare la propria volontà di mantenere in essere l'assicurazione per la *Durata* ed alle condizioni originariamente pattuite.

In ogni caso, la comunicazione riguardante la volontà di mantenere in essere la *Copertura Assicurativa*, dovrà essere inoltrata alle *Compagnie Assicuratrici*, per il tramite del *Contraente*, congiuntamente a quella di avvenuto trasferimento del *Contratto di Mutuo*.

In mancanza di tale comunicazione cesseranno tutte le garanzie e l'assicurazione dovrà intendersi risolta a partire dalle ore 24:00 del giorno di trasferimento del *Contratto di Mutuo*.

In tal caso all'*Aderente*, verrà restituita la parte di *Premio Unico Complessivo* pagato, al netto delle eventuali imposte di legge, relativa al periodo residuo rispetto alla *Scadenza* originaria (ossia dalla data di estinzione del *Contratto di Mutuo* stipulato con il *Contraente* - per effetto di "portabilità" verso altro soggetto mutuante - e fino alla *Scadenza* dell'assicurazione).

L'importo da restituire sarà determinato con le modalità indicate al precedente art. 6.1.

6.3 ESTINZIONE ANTICIPATA PARZIALE DEL CONTRATTO DI MUTUO

Nel caso di estinzione anticipata parziale del *Contratto di Mutuo*, ferma restando la piena vigenza, l'operatività e la *Durata* del presente contratto, il *Capitale Assicurato* sarà ridotto nella medesima proporzione.

In tale caso, il *Capitale Assicurato*, verrà ridotto proporzionalmente a partire dalle ore 24.00 del giorno di estinzione anticipata parziale del *Contratto di Mutuo*. Il *Capitale Assicurato* sarà ottenuto moltiplicando il precedente *Capitale Assicurato* per un rapporto avente:

- al numeratore, il capitale residuo oggetto del *Contratto di Mutuo* risultante dall'estinzione anticipata parziale;
- al denominatore, il capitale residuo oggetto del *Contratto di Mutuo* prima dell'estinzione anticipata parziale.

L'importo che verrà restituito all'*Aderente* per la parte di *Premio Unico Complessivo* pagato sarà determinato con le medesime modalità indicate al precedente art 6.1, ma sarà limitato alla proporzionale riduzione del *Capitale Assicurato*.

Nello specifico l'importo da restituire sarà determinato moltiplicando l'importo calcolato con le modalità indicate al precedente articolo 6.1 per un rapporto avente:

- Al numeratore, l'importo di capitale parzialmente estinto relativo al *Contratto di Mutuo*
- Al denominatore il capitale residuo oggetto del *Contratto di Mutuo* prima dell'estinzione anticipata parziale

Esempio di importo da restituire in caso di estinzione anticipata parziale del <i>Contratto di Mutuo</i>		
Decorrenza dell'assicurazione	20/07/2020	
Scadenza dell'assicurazione	20/07/2026	
Durata del Preammortamento (mesi)	6	
Capitale Assicurato	€ 80.000,00	
Premio Unico Complessivo pagato	€ 6.133,92	
Premio garanzia vita	€ 2.709,60	
Premio garanzie danni lordo imposte	€ 3.424,32	
Premio garanzie danni netto imposte	€ 3.340,80	
Data estinzione anticipata parziale	01/09/2022	
Capitale parzialmente estinto relativo al finanziamento	€ 15.000	
Capitale residuo del finanziamento prima dell'estinzione parziale	€ 60.103,23	
Importo da restituire: € 938,54	di cui Garanzia vita	di cui Garanzie danni
	€ 436,21	€ 502,33

6.4 RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO DI MUTUO

In caso di rinegoziazione (ex art. 3 d.l. 93/2008) del *Contratto di Mutuo* stipulato con il *Contraente*, l'assicurazione continua per la *Durata* ed alle condizioni originariamente pattuite.

Tuttavia l'*Aderente*, contestualmente alla richiesta di rinegoziazione del *Contratto di Mutuo*, potrà richiedere alle *Compagnie Assicuratrici*, per il tramite del *Contraente*, la cessazione della presente assicurazione e la stipula di una nuova assicurazione in base alle nuove condizioni.

In tale caso:

- La *Copertura* cesserà e l'assicurazione dovrà intendersi risolta a partire dalle ore 24:00 del giorno di rinegoziazione del *Contratto di Mutuo*
- Con riferimento all'assicurazione cessante, all'*Aderente*, verrà restituita la parte di *Premio Unico Complessivo* pagato, al netto delle eventuali imposte di legge, relativa al periodo residuo rispetto alla *Scadenza* originaria (ossia a partire dalla data di rinegoziazione del *Contratto di Mutuo* fino alla data di *Scadenza* dell'assicurazione)

L'importo da restituire sarà determinato con le modalità indicate al precedente art. 6.1.



7 ALTRE INFORMAZIONI

7.1 CONTROVERSIE

Per le controversie relative ai contratti di assicurazione è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio dell'*Aderente*, dei *Beneficiari* ovvero degli aventi diritto.

Qualora tra il *Contraente*, l'*Aderente*, l'*Assicurato* o i *Beneficiari* e la *Compagnia* insorgano eventuali controversie sull'insorgenza e/o sulle conseguenze dell'*Infortunio* o della *Malattia* oppure sul grado di *Invalidità Totale Permanente*, la decisione della controversia può essere demandata, su accordo di tutte le parti tra cui è pendente la contestazione, ad un collegio di medici.

L'incarico deve essere conferito per iscritto con indicazione dei termini della controversia. I medici del Collegio sono nominati uno per parte (quindi, a seconda delle parti tra cui è pendente la contestazione, uno dal *Contraente*, uno dall'*Aderente/Assicurato*, uno dalla *Compagnia*, uno designato congiuntamente da tutti i *Beneficiari*) più il Presidente, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo dai medici nominati dalle parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici della città ove ha sede l'istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell'*Assicurato*, luogo dove si riunirà il Collegio stesso. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera integralmente il medico da essa designato. Le spese e le competenze del Presidente sono suddivise tra le parti in parti uguali.

È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'*Invalidità Totale Permanente* ad epoca da definirsi dal Collegio.

Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge. Qualora il Collegio Medico sia composto da un numero pari di medici e non sia possibile assumere la decisione a maggioranza, prevarrà la decisione espressa dal Presidente. La decisione è vincolante per le Parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

7.2 DIRITTO DI SURROGA

Le *Compagnie Assicuratrici* rinunciano al diritto di surroga ex art. 1916 del Codice Civile verso i responsabili del *Sinistro*.

7.3 CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

L'*Aderente* non potrà cedere il presente contratto a terzi.

L'*Aderente* non potrà, inoltre, in alcun modo vincolare a favore di terzi la presente *Polizza* o i diritti derivanti dalla medesima

7.4 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

MODIFICAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

Il presente Contratto potrà subire variazioni in caso di modifiche alla normativa successiva alla conclusione del contratto, dette eventuali variazioni saranno comunicate dalle *Compagnie Assicuratrici* all'*Aderente* mediante le modalità prescelte in occasione della prima comunicazione in adempimento agli obblighi di informativa.

Solo in presenza di un giustificato motivo (a titolo meramente esemplificativo disposizioni dell'Autorità Amministrativa/Organismi di Vigilanza, riorganizzazione societaria, etc.), le *Compagnie Assicuratrici* si riservano il diritto di modificare unilateralmente le presenti *Condizioni di Assicurazione*, limitatamente a quelle non peggiorative per gli *Aderenti*, dandone comunicazione scritta all'*Aderente* il quale avrà, in tale ipotesi, diritto al *Recesso*.

7.5 VALIDITÀ E RINUNCE

L'eventuale invalidità di singole clausole del presente contratto non si estenderà al medesimo, che pertanto resterà pienamente valido nella restante parte.

Qualora una delle parti tolleri comportamenti dell'altra parte che costituiscano violazione di quanto previsto dal presente contratto, ciò non potrà essere inteso quale rinuncia ad avvalersi dei diritti e dei rimedi che a tale parte derivano dal presente contratto.



8 COMUNICAZIONI

8.1 COMUNICAZIONI DELL'ADERENTE

Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente contratto, tutte le comunicazioni dell'*Aderente* alle *Compagnie Assicuratrici* relative al presente contratto dovranno essere in forma scritta e indirizzate rispettivamente a:

Credemvita S.p.A.

Via Luigi Sani, 1 – 42121 Reggio Emilia (R.E.)

e-mail: info@credemvita.it

Posta Elettronica Certificata (PEC): info@pec.credemvita.it

Credemassicurazioni S.p.A.

Via Luigi Sani, 3 – 42121 Reggio Emilia (R.E.)

e-mail: info@credemassicurazioni.it

Posta Elettronica Certificata (PEC): info@pec.credemassicurazioni.it

8.2 INFORMATIVA ALL'ADERENTE E ALL'ASSICURATO

Credemvita comunica all'*Aderente* la documentazione precontrattuale, le informazioni da rendere in corso di contratto, ed in particolare l'estratto conto annuale della posizione assicurativa, mediante pubblicazione nell'*Area Riservata* qualora l'*Aderente* abbia espresso l'apposito consenso a detta modalità dell'informativa.

Diversamente qualora l'*Aderente* non abbia rilasciato apposito consenso, la fornitura delle informazioni non risulti appropriata alle modalità di distribuzione del prodotto oppure l'*Area Riservata* non sia disponibile, *Credemvita* trasmetterà le informazioni in forma cartacea all'indirizzo di residenza dell'*Aderente*.

Credemassicurazioni trasmetterà le informazioni da rendere in corso di contratto, in forma cartacea, all'indirizzo di residenza dell'*Aderente*.

In caso di *Sinistro*, lo scambio di informazioni tra *Credemassicurazioni* e l'*Assicurato* potrà avvenire anche tramite l'utilizzo di strumenti elettronici (e-mail).

8.3 AREA RISERVATA – HOME INSURANCE

Sui siti internet delle *Compagnie Assicuratrici* (www.Credemvita.it e www.Credemassicurazioni.it) sono disponibili le *Aree Riservate* attraverso la quale l'*Aderente* e l'*Assicurato* potranno accedere alla propria posizione assicurativa e consultare i dati principali delle *Polizze* sottoscritte (ad esempio, le *Coperture Assicurative* in essere, le *Condizioni di Assicurazione* sottoscritte, lo stato dei pagamenti dei premi). Inoltre l'*Aderente* potrà inviare delle richieste per operazioni dispositive (ad esempio, richiesta di apertura di *Sinistro*, pagamento del premio successivo al primo, modifica dei dati anagrafici).

L'accesso sarà consentito tramite credenziali identificative personali che saranno rilasciate dalle *Compagnie Assicuratrici* e che potranno essere richieste dall'*Aderente* e dall'*Assicurato* mediante procedura guidata, direttamente in occasione del primo accesso all'*Area Riservata* medesima.

Il servizio in oggetto e il rilascio delle credenziali da parte delle *Compagnie Assicuratrici* non comportano alcun costo aggiuntivo in capo all'*Aderente* e all'*Assicurato*.

SEZIONE DECESSO



9 CHE COSA POSSO ASSICURARE

9.1 RISCHIO ASSICURATO

Viene *Assicurato* il rischio di *Decesso* dell'*Assicurato*, che potrebbe pregiudicare la capacità di rimborsare il mutuo. Questo significa che in caso di *Decesso* dell'*Assicurato*, verificatosi prima della *Scadenza* contrattuale, *Credemvita* garantisce un importo pari al *Capitale Assicurato* (riportato sul *Modulo di Adesione*).

Se per l'intera *Durata Contrattuale* non si verificherà alcun *Sinistro*, nessuna *Prestazione* sarà dovuta da *Credemvita* alla *Scadenza* del contratto.

9.2 SOMME ASSICURATE

L'ammontare del *Capitale Assicurato* per ciascun periodo mensile compreso tra la data di *Decorrenza* e la data di *Scadenza* dell'assicurazione, è determinato sulla base del *Capitale Assicurato* Iniziale e della *Durata* dell'assicurazione, entrambe indicate nel *Modulo di Adesione*:

- Nel caso il *Contratto di Mutuo* preveda un periodo di *Preammortamento*, il *Capitale Assicurato* per l'intero suddetto periodo resterà costante
- Per il periodo di ammortamento, il *Capitale Assicurato* varia mensilmente, secondo un *Piano di Decrescenza* con "Ammortamento Francese" al tasso annuo predefinito del 4,50%

Si fa presente che, ai fini del calcolo del *Piano di Decrescenza* del *Capitale Assicurato*:

- Nel caso di un *Contratto di Mutuo* in ammortamento alla data di attivazione dell'adesione, la *Durata del Contratto di Mutuo* presa a riferimento sarà quella residua a tale data;
- Quando la *Durata del Contratto di Mutuo* non sia in mesi interi verrà arrotondata all'intero superiore.

Il Piano di Decrescenza, con evidenza del Capitale Assicurato per ogni periodo mensile, è riportato sul Modulo di Adesione.

Fino a 59 anni di età compiuti l'*Assicurato* può indicare un *Capitale Assicurato* massimo di 300.000 Euro.

Dai 60 anni di età compiuti dall'*Assicurato* può essere indicato un *Capitale Assicurato* massimo di 150.000 Euro.

In ogni caso:

- Il limite massimo potrà essere superato per un ammontare non eccedente il *Premio Unico Complessivo* di assicurazione nel caso in cui l'*Aderente* abbia scelto di aggiungere l'importo di tale premio al *Mutuo* richiesto con il *Contratto di Mutuo*.
- Il *Capitale Assicurato* Iniziale non potrà comunque essere maggiore dell'importo erogato con il *Contratto di Mutuo* (o del relativo debito residuo in caso di *Mutuo* già erogato prima della sottoscrizione dell'*Adesione*).
- Ove più adesioni siano collegate al medesimo *Contratto di Mutuo*, per tutte dovrà essere scelto lo stesso *Capitale Assicurato* Iniziale



10 CHE COSA NON È ASSICURATO

10.1 RISCHI ESCLUSI

È escluso dalla garanzia il *Decesso* causato da:

- Dolo o colpa grave dell'*Aderente*, dell'*Assicurato* o del *Beneficiario*
- Partecipazione attiva dell'*Assicurato* a delitti dolosi
- Partecipazione a missioni militari in zone di conflitto armato in territorio estero, comunque esse siano denominate (guerra, peacekeeping, missioni ONU, guerra civile, guerriglia o altro)
- Partecipazione attiva dell'*Assicurato* a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta dell'*Aderente*, alle condizioni stabilite dal competente Ministero
- Uso non terapeutico di stupefacenti, sostanze psicotrope, allucinogeni e simili
- Stato di ubriachezza/ebbrezza; qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a quello stabilito dal Codice della strada ed il *Decesso* dell'*Assicurato* avvenga alla guida di un veicolo; in ogni altro caso, qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a 0,8 grammi per litro (g/l)
- Incidente di volo, se l'*Assicurato* viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio
- Suicidio dell'*Assicurato*



11 LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

11. FRANCHIGIE E SCOPERTI

Per la garanzia *Decesso* non sono previste *Franchigie* o *Scoperti*.



12 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

12.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *Sinistro* i richiedenti la *Prestazione/Beneficiari* devono preventivamente consegnare a *Credemvita* i documenti necessari a:

- Verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento
- Individuare con esattezza gli aventi diritto tenuto peraltro conto della facoltà di designazione e modifica del/dei *Beneficiario/i* ai sensi dell'art. 1920, comma 2 del Codice Civile, quindi con atti anche non a conoscenza della *Compagnia Assicuratrice*
- Espletare gli adempimenti di cui alla normativa antiriciclaggio

I richiedenti la *Prestazione/Beneficiari* devono consegnare a *Credemvita*:

- Richiesta scritta di *Liquidazione*. Tale richiesta può essere formulata anche senza utilizzare l'apposita modulistica predisposta da *Credemvita*, che è comunque a disposizione sul sito internet www.credemvita.it o presso i propri *Intermediari*. Nel caso in cui i *Beneficiari* siano più di uno ciascuno di questi dovrà sottoscrivere la richiesta per la propria quota di pertinenza
- Copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale di ciascun *Beneficiario*
- Modulo per l'adeguata verifica antiriciclaggio compilato e sottoscritto
- Indicazione scritta della modalità con la quale il pagamento deve essere effettuato e nel caso di bonifico, con indicazione delle coordinate IBAN o altro codice relativo al conto corrente del *Beneficiario*

Tipologia di documento	Informazioni aggiuntive
Richiesta scritta di <i>Liquidazione</i> per <i>Decesso</i> e indicazione scritta delle modalità di pagamento/coordinate IBAN	Possibile utilizzare il modulo standard sul sito www.credemvita.it
Copia documento di identità in corso di validità	Per ciascun <i>Beneficiario</i>
Copia del codice fiscale	Per ciascun <i>Beneficiario</i>
Modulo di adeguata verifica antiriciclaggio compilato	Per ciascun <i>Beneficiario</i>

Al fine di attestare la propria qualità di *Beneficiario/i*, considerata l'eventualità che in corso di *Polizza* sia variata la designazione, anche mediante testamento, quindi con atto non in possesso di *Credemvita*, nonché in caso di designazione per relationem con rinvio alla categoria di eredi testamentari ed in assenza legittimi, per il quale occorre verificare se esista o meno un testamento (e nel caso cosa indichi il testamento e chi siano i soggetti da qualificare altrimenti "eredi legittimi"), al fine di consentire alla *Compagnia Assicuratrice* di verificare la qualifica di creditore, il richiedente la *Liquidazione* deve in ogni caso sempre consegnare a *Credemvita*:

(a) Nell'ipotesi di designazione a *Beneficiari* (i) degli eredi legittimi; (ii) degli eredi testamentari; (iii) di "eredi testamentari o in mancanza eredi legittimi" al fine di consentire alla *Compagnia Assicuratrice* l'identificazione degli aventi diritto, altrimenti non possibile;

- certificato di morte dell'Assicurato in carta libera;
- atto di notorietà, rilasciato dagli Organi competenti da cui risulti:
 - Se l'Assicurato ha lasciato testamento e in caso affermativo, che il testamento, i cui estremi identificativi devono risultare dal medesimo atto di notorietà, sia l'unico o l'ultimo conosciuto, sia valido e non sia stato impugnato, con indicazione di tutti gli eredi testamentari, delle loro generalità complete e della capacità di agire di ciascuno di essi
 - In mancanza di testamento, l'elenco di tutti gli eredi legittimi del de cuius, con l'indicazione delle generalità complete e della capacità di agire di ciascuno di essi
 - L'eventuale stato di gravidanza della vedova
- nel caso vi siano *Beneficiari* minorenni od incapaci, decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l'esercente la potestà od il tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci ed esoneri *Credemvita* da ogni responsabilità circa il reimpiego di tale somma.

Tipologia di documento	Informazioni aggiuntive
Certificato di morte dell'Assicurato	In carta libera
Atto di notorietà	Con contenuti difformi a seconda della presenza o meno di testamento
Decreto del Giudice Tutelare	Nel caso di <i>Beneficiari</i> minorenni od incapaci

(b) Nell'ipotesi in cui la designazione a *Beneficiari* sia stata effettuata in qualsiasi modo diverso dal riferimento alla loro qualità di eredi testamentari o legittimi (ad esempio, con l'indicazione delle specifiche generalità del *Beneficiario*), il richiedente deve allegare la documentazione necessaria per provare la propria designazione, l'attualità della stessa e la propria identità. In particolare, per consentire a *Credemvita* di ottemperare alle proprie obbligazioni contrattuali con la necessaria diligenza professionale ed identificare il *Beneficiario*, il richiedente sarà tenuto a dimostrare tale qualità consegnando a *Credemvita* la seguente documentazione:

- Certificato di morte dell'Assicurato in carta libera
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
 - Se l'Assicurato ha lasciato testamento, copia autentica o estratto autentico dell'atto di ultima volontà e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti sotto la propria responsabilità, quali sono i *Beneficiari* e che il *Beneficiario* ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare che il testamento presentato è l'unico o, nel caso di più testamenti, quale sia ritenuto valido, che non sono state mosse contestazioni avverso il testamento o i testamenti, che oltre ai *Beneficiari* menzionati nella dichiarazione stessa non ve ne sono altri e che nel testamento non sono presenti revoche o modiche della designazione dei *Beneficiari*
 - Se non c'è testamento dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti, sotto la propria responsabilità, che il *Beneficiario* ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare la non esistenza di disposizioni testamentarie nonché l'indicazione di tutte le persone nominate come *Beneficiari*.
- nel caso vi siano *Beneficiari* minorenni od incapaci, decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l'esercente la potestà od il tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci ed esoneri *Credemvita* da ogni responsabilità circa il reimpiego di tale somma.

Tipologia di documento	Informazioni aggiuntive
Certificato di morte dell'Assicurato	In carta libera
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà	Con contenuti difformi a seconda della presenza o meno di testamento
Decreto del Giudice Tutelare	Nel caso di <i>Beneficiari</i> minorenni od incapaci

Credemvita si riserva di richiedere ai *Beneficiari* (in qualsiasi modo designati) la produzione dell'originale della *Polizza* solamente al verificarsi di una delle seguenti eventualità:

- Nel caso in cui i *Beneficiari* intendano far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto previsto della documentazione in possesso della *Compagnia Assicuratrice*
- Nel caso in cui ad insindacabile giudizio di *Credemvita* vi siano dubbi in merito all'autenticità della *Polizza* o di altra documentazione contrattuale che i *Beneficiari* intendano far valere nei confronti di *Credemvita*

Credemvita e il *Beneficiario* cooperano in buona fede nell'esecuzione del contratto, con particolare riferimento alla fase di erogazione dell'*Indennizzo*, e fanno quanto in loro potere, anche tenendo conto del principio di vicinanza alla prova, per acquisire la documentazione sulle cause e circostanze del *Decesso* o comunque rilevante ai fini della *Liquidazione dell'Indennizzo*. *Credemvita*, in considerazione di particolari esigenze istruttorie, potrà richiedere documentazione ulteriore rispetto a quella indicata in precedenza e, in particolare, potrà richiedere la documentazione relativa alle cause del *Decesso dell'Assicurato*, ivi inclusa la cartella clinica.

Il *Beneficiario*, fermo il predetto principio di vicinanza alla prova, può scegliere di raccogliere e presentare direttamente a *Credemvita* la documentazione di cui al precedente paragrafo o, qualora abbia particolari difficoltà ad acquisire la predetta documentazione, può sottoscrivere idonee richieste e autorizzazioni e conferire specifica procura affinché *Credemvita*, nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali, possa richiedere la documentazione stessa. In ogni caso il *Beneficiario* consegnerà la documentazione di cui al precedente paragrafo, se la stessa è già in suo possesso.

L'Assicurato può rilasciare a *Credemvita* – in quanto soggetto a cui si riferiscono i dati personali ("interessato", ai sensi del Codice per la protezione dei dati personali) – un mandato anche nel proprio interesse, ai sensi dell'art. 1723, secondo comma, Codice Civile, e pertanto *irrevocabile*, a richiedere la documentazione di cui al precedente paragrafo. Ai fini dell'ottenimento di tale documentazione potrà farsi riferimento agli accordi che saranno eventualmente stipulati con le organizzazioni rappresentative degli operatori sanitari, pubblici e privati, per regolamentare le modalità di accesso alle informazioni sensibili, in modo da consentire un corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

12.2 PAGAMENTI DI CREDEMVITA

Ai fini della presentazione della richiesta di pagamento non sussiste alcun obbligo di presenza fisica né presso gli uffici della Compagnia, né presso gli *Intermediari* di quest'ultima, fermo restando, ove ne ricorrano i presupposti, il necessario rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento a quella in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo.

Ogni pagamento viene effettuato direttamente da *Credemvita* al *Beneficiario*, il quale sottoscrive la relativa quietanza.

Credemvita esegue i pagamenti dopo aver verificato la sussistenza di tutti i requisiti e la completezza della documentazione fornita. I pagamenti vengono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria. Le richieste di pagamento incomplete comporteranno tempi di *Liquidazione* più lunghi.

Si precisa che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (quindi decorrenti o dal *Decesso* dell'*Assicurato* o, in mancanza di *Decesso*, dalla *Scadenza* del contratto).

Gli importi dovuti ai *Beneficiari* per i quali non sia pervenuta a *Credemvita* la richiesta di *Liquidazione* per iscritto entro e non oltre il termine di *Prescrizione* di dieci anni sono devoluti obbligatoriamente al fondo costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato ad indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie.

12.3 BENEFICIARI

I *Beneficiari* sono i soggetti indicati dall'*Aderente* che beneficiano della *Liquidazione* del *Capitale Assicurato* al verificarsi del *Decesso* dell'*Assicurato* e sono designati (uno o più) al momento della sottoscrizione.

La designazione favorita dei *Beneficiari* è quella in forma nominativa (nome, cognome, dati anagrafici, codice fiscale/P.IVA, recapiti anche di posta elettronica).

A fronte di specifiche esigenze di riservatezza, l'*Aderente* può indicare nell'ambito del *Modulo di Adesione* i dati di un *Referente Terzo*, diverso dal *Beneficiario*, a cui *Credemvita* può fare riferimento, nel caso in cui sia venuta a conoscenza del *Decesso* dell'*Assicurato* al fine di ottenere supporto nell'identificazione dei *Beneficiari*.

Nel caso in cui i *Beneficiari* della *Polizza* risultino di numero superiore a 1, non troverà applicazione la disciplina successoria e l'ammontare della *Liquidazione*, effettuata ai sensi dell'art. 1920, comma 3, Codice Civile, verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i *Beneficiari*, salvo l'espressa indicazione di percentuali diverse da parte dell'*Aderente*.

- A. Ferma restando la preferenza per la designazione in forma nominativa, nell'ipotesi di designazione a *Beneficiari* degli eredi legittimi, ai fini del presente contratto di assicurazione sulla vita e agli effetti della relativa *Liquidazione*, si intenderanno quali *Beneficiari* i soggetti che rivestano ovvero che avrebbero rivestito al momento della morte dell'*Assicurato* la qualifica di chiamati all'eredità di quest'ultimo sulla scorta delle previsioni del codice civile riguardanti la successione legittima (artt. 565 e segg. del Codice Civile), risultando irrilevanti, al fine, la rinuncia o accettazione dell'eredità da parte degli stessi. Anche in relazione a *Beneficiari* identificati negli eredi legittimi, laddove i *Beneficiari* siano di numero superiore a 1, non troverà applicazione la disciplina successoria e l'ammontare della *Liquidazione*, effettuata ai sensi dell'art. 1920, comma 3, Codice Civile, verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i *Beneficiari*, salvo l'espressa indicazione di percentuali diverse da parte dell'*Aderente*.
- B. Ferma restando la preferenza per la designazione in forma nominativa, nell'ipotesi di designazione a *Beneficiari* degli eredi testamentari, ai fini del presente contratto di assicurazione sulla vita e agli effetti della relativa *Liquidazione*, si intenderanno quali *Beneficiari* i soggetti che rivestano la qualifica di chiamati all'eredità dell'*Assicurato* sulla scorta delle relative previsioni testamentarie, restando irrilevanti, al fine, la rinuncia o accettazione dell'eredità da parte degli stessi. Anche in relazione a *Beneficiari* identificati negli eredi testamentari, laddove i *Beneficiari* siano di numero superiore a 1, non troverà applicazione la disciplina successoria e l'ammontare della *Liquidazione*, effettuata ai sensi dell'art. 1920, comma 3, Codice Civile, verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i *Beneficiari*, salvo l'espressa indicazione di percentuali diverse da parte dell'*Aderente*.
- C. Ferma restando la preferenza per la designazione in forma nominativa, nell'ipotesi di designazione a *Beneficiari* di "eredi testamentari o in mancanza eredi legittimi" si intenderanno quali *Beneficiari* i soggetti che, sulla scorta delle previsioni testamentarie, rivestano la qualifica di chiamati all'eredità dell'*Assicurato* sulla scorta delle relative previsioni testamentarie, restando irrilevanti, a tal fine che il testamento faccia menzione della *Polizza*, la rinuncia o accettazione dell'eredità da parte degli stessi. Laddove i *Beneficiari* identificati negli eredi testamentari siano di numero superiore a 1, non troverà applicazione la disciplina successoria e l'ammontare della *Liquidazione*, effettuata ai sensi dell'art. 1920, comma 3, Codice Civile, verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i *Beneficiari*, salvo l'espressa indicazione di percentuali diverse da parte dell'*Aderente*. Solo in caso di mancanza di testamento e di disposizioni testamentarie, i *Beneficiari* saranno identificati nei soggetti che rivestano ovvero che avrebbero rivestito al momento della morte dell'*Assicurato* la qualifica di chiamati all'eredità di quest'ultimo sulla scorta delle previsioni del Codice Civile riguardanti la successione legittima (artt. 565 e segg. del Codice Civile), risultando irrilevanti, al fine, la rinuncia o accettazione dell'eredità da parte degli stessi e anche in tal caso, laddove i *Beneficiari* siano di numero superiore a 1, non troverà applicazione la disciplina successoria e l'ammontare della *Liquidazione*, effettuata ai sensi dell'art. 1920, comma 3, Codice Civile, verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i *Beneficiari*, salvo l'espressa indicazione di percentuali diverse da parte dell'*Aderente*.
- D. Ferma restando la preferenza per la designazione in forma nominativa, nell'ipotesi in cui la designazione a *Beneficiari* sia stata effettuata in qualsiasi modo diverso dal riferimento alla loro qualità di eredi legittimi o testamentari (ad esempio, con l'indicazione delle specifiche generalità del *Beneficiario*), il *Beneficiario* dovrà allegare la documentazione necessaria per provare la propria designazione e la propria identità e ciò per consentire a *Credemvita* di ottemperare alle proprie obbligazioni contrattuali con la necessaria diligenza professionale. Anche in relazione a *Beneficiari* identificati in qualsiasi modo diverso dal riferimento alla loro qualità di eredi legittimi o testamentari (ad esempio, con l'indicazione delle specifiche generalità del *Beneficiario*), laddove i *Beneficiari* siano di numero superiore a 1, non troverà applicazione la disciplina successoria e l'ammontare della *Liquidazione*, effettuata ai sensi dell'art. 1920, comma 3, Codice Civile, verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i *Beneficiari*, salvo l'espressa indicazione di percentuali diverse da parte dell'*Aderente*.
- E. Ove per qualsiasi ragione risulti mancante la designazione del *Beneficiario* per il caso di morte, si intenderanno come tali l'erede o gli eredi testamentari (in parti uguali), ovvero, in mancanza, gli eredi legittimi (in parti uguali), anche in tal caso considerandosi per tali (eredi testamentari o eredi legittimi) i meri chiamati all'eredità, senza che rilevi l'effettiva accettazione dell'eredità.
- F. Essendo la designazione del *Beneficiario* atto personale, il Curatore, il Tutore, l'Amministratore di Sostegno non possono indicare *Beneficiari* diversi dagli eredi testamentari o in mancanza eredi legittimi e, ove vengano indicati i *Beneficiari* in spregio a tale disposizione, l'indicazione del *Beneficiario* si riterrà come non apposta con conseguente applicazione del punto E).

12.4 CONTESTAZIONI RIGUARDANTI I BENEFICIARI

Le contestazioni di terzi riguardanti:

- La legittimazione del *Beneficiario* di ottenere la *Liquidazione*
- Il testamento olografo che non siano oggetto di sentenza passata in giudicato

non sono opponibili alla *Compagnia Assicuratrice*, non potendo, questa, sostituirsi all'Autorità Giudiziaria nella relativa valutazione, con la conseguenza che, in presenza di pagamenti effettuati dalla *Compagnia Assicuratrice*, ogni pretesa di colui che si riterrà *Beneficiario* sulla scorta di una situazione diversa da quella che risulti all'apparenza, in relazione a documenti in essere e non altrimenti vanificati, dovrà essere formulata nei confronti del soggetto/dei soggetti che risultino avere appreso le somme oggetto di *Liquidazione* sulla scorta della situazione in essere (e non ancora oggetto di sentenza passata in giudicato) all'epoca del pagamento.

12.5 DESIGNAZIONE, REVOCA, MODIFICA DEI BENEFICIARI

Nel corso della vigenza del contratto la designazione dei *Beneficiari* può essere *Revocata* o modificata in qualunque momento mediante comunicazione scritta ricevuta dalla *Compagnia Assicuratrice*.

La designazione del *Beneficiario* non può essere *Revocata* o modificata nei seguenti casi:

- Quando la designazione è irrevocabile, ossia quando l'*Aderente* ha dichiarato per iscritto di rinunciare al potere di *Revoca* e il *Beneficiario* ha dichiarato per iscritto di accettare il beneficio. Nel caso in cui i *Beneficiari* siano più di uno la designazione diviene irrevocabile, laddove l'*Aderente* abbia rinunciato per iscritto al potere di *Revoca*, esclusivamente per il *Beneficiario* che abbia dichiarato di accettare il beneficio
- Dagli eredi, dopo la morte dell'*Assicurato*

In caso di designazione non *Revocabile* o modificabile, la *Liquidazione*, il *Recesso* del contratto richiedono l'assenso scritto dei *Beneficiari*. La designazione del *Beneficiario* e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate dall'*Aderente* per iscritto e ricevute da *Credemvita* o disposte per testamento.

Le disposizioni testamentarie devono indicare espressamente il riferimento alla *Polizza* e specificare espressamente la designazione, *Revoca* o modifica del *Beneficiario*.

La *Compagnia* può comunicare ai precedenti *Beneficiari* le comunicazioni o disposizioni di *Revoca* o modifica degli stessi.

Le disposizioni di variazione *Beneficiario* avranno effetto solo successivamente all'espletamento degli oneri di adeguata verifica in materia antiriciclaggio.

Credemvita si riserva di richiedere ai *Beneficiari* la produzione dell'originale del documento di loro designazione (che può essere, ad esempio, la *Polizza*, una appendice alla *Polizza*, una lettera o un testamento) solamente al verificarsi di una delle seguenti eventualità:

- Nel caso in cui la *Compagnia Assicuratrice* non sia già in possesso di tale documento
- Nel caso in cui i *Beneficiari* intendano far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto previsto della documentazione in possesso della *Compagnia Assicuratrice*
- Nel caso in cui sorgano dubbi in merito all'autenticità della *Polizza* o di altra documentazione contrattuale che i *Beneficiari* intendano far valere nei confronti della *Compagnia Assicuratrice*

SEZIONE INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO



13 CHE COSA POSSO ASSICURARE

13.1 RISCHIO ASSICURATO

Il rischio *Assicurato* è l'*Invalidità Totale Permanente superiore al 60%*, a seguito di *Infortunio* a condizione che:

- a. l'*Infortunio* si sia verificato durante il periodo in cui la *Copertura* è efficace
- b. l'*Invalidità Totale Permanente* dell'*Assicurato* sia riconosciuta entro 12 mesi dalla data del verificarsi dell'*Infortunio* che l'ha provocata
- c. La *Compagnia* abbia accertato, ricorrendo eventualmente a consulenti medici di propria fiducia, l'effettiva sussistenza delle condizioni per il pagamento dell'*Indennizzo*
- d. Il *Sinistro* non rientri nelle Esclusioni di cui al successivo art. 14.1
- e. L'*Assicurato* o i suoi aventi causa abbiano adempiuto agli oneri di cui all'art. 16.1 – Obblighi in caso di *Sinistro*

L'*Indennizzo* che *Credemassicurazioni* corrisponde in base alla *Copertura* per il caso di *Invalidità Totale Permanente da Infortunio*, nei limiti e alle condizioni di cui alle presenti *Condizioni di Assicurazione*, consiste in un importo pari al *Capitale Assicurato* alla data del *Sinistro*.

Come data di *Sinistro* si intende, in caso di *Infortunio*, la relativa data di accadimento.

13.2 SOMME ASSICURATE

L'ammontare del *Capitale Assicurato* per ciascun periodo mensile compreso tra la data di *Decorrenza* e la data di *Scadenza* dell'assicurazione, è determinato sulla base del *Capitale Assicurato* Iniziale e della *Durata* dell'assicurazione, entrambe indicate nel *Modulo di Adesione*:

- Nel caso il *Contratto di Mutuo* preveda un periodo di *Preammortamento*, il *Capitale Assicurato* per l'intero suddetto periodo resterà costante
- Per il periodo di ammortamento, il *Capitale Assicurato* varia mensilmente, secondo un *Piano di Decrescenza* con "Ammortamento Francese" al tasso annuo predefinito del 4,50%

Si fa presente che, ai fini del calcolo del *Piano di Decrescenza* del *Capitale Assicurato*:

- Nel caso di un *Contratto di Mutuo* in ammortamento alla data di attivazione dell'adesione, la *Durata del Contratto di Mutuo* presa a riferimento sarà quella residua a tale data;
- Quando la *Durata del Contratto di Mutuo* non sia in mesi interi verrà arrotondata all'intero superiore.

Il Piano di Decrescenza, con evidenza del Capitale Assicurato per ogni periodo mensile, è riportato sul Modulo di Adesione.

Fino a 59 anni di età compiuti l'Assicurato può indicare un Capitale Assicurato massimo di 300.000 Euro.
Dai 60 anni di età compiuti dall'Assicurato può essere indicato un Capitale Assicurato massimo di 150.000 Euro.

In ogni caso:

- Il limite massimo potrà essere superato per un ammontare non eccedente il Premio Unico Complessivo di assicurazione nel caso in cui l'Aderente abbia scelto di aggiungere l'importo di tale premio al Mutuo richiesto con il Contratto di Mutuo
- Il Capitale Assicurato Iniziale non potrà comunque essere maggiore dell'importo erogato con il Contratto di Mutuo (o del relativo debito residuo in caso di Mutuo già erogato prima della sottoscrizione dell'Adesione)
- Ove più adesioni siano collegate al medesimo Contratto di Mutuo, per tutte dovrà essere scelto lo stesso Capitale Assicurato Iniziale



14 CHE COSA NON È ASSICURATO

14.1 RISCHI ESCLUSI

La garanzia Invalidità Totale Permanente da Infortunio non è valida nei seguenti casi:

- Dolo o colpa grave dell'Aderente o dell'Assicurato o del Beneficiario
- Invalidità, malformazioni, stati patologici, loro conseguenze dirette o indirette in atto prima della data di Decorrenza dell'assicurazione
- Partecipazione attiva dell'Assicurato: a delitti dolosi; a risse, tranne per il caso di legittima difesa; ad atti di terrorismo e sabotaggio, scioperi, sommosse, tumulti popolari; in occasione di fatti di guerra, dichiarata o di fatto
- Infortuni derivanti da contaminazione biologica e/o chimica, tutte connesse – direttamente o indirettamente – ad atti terroristici
- Azioni intenzionali dell'Assicurato quali: la mutilazione volontaria; i Sinistri provocati volontariamente dall'Assicurato; i Sinistri che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l'uso di stupefacenti, psicofarmaci o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che la Prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza dell'Assicurato; dell'abuso di farmaci, o di stati di ubriachezza o d'alcolismo acuto o cronico
- Infortunio di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di deltaplani o ultraleggeri o di aeromobili non autorizzati al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, o in qualità diversa da passeggero di aeromobili in servizio pubblico per il trasporto di persone
- Guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione
- Partecipazione alla guida o anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni agonistiche e nelle relative prove nonché dalla pratica di automobilismo e motociclismo durante liberi accessi a circuiti
- Patologie psichiatriche o psicologiche e loro conseguenze
- Infortuni che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni o di radiazioni atomiche, naturali o provocate artificialmente
- Infortuni che siano conseguenza diretta: della pratica di attività quali pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio oltre il 3° grado della scala di Monaco, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, paracadutismo o sport aerei in genere e attività di trapezista e stuntman
- Infezione da virus HIV, stato di immunodeficienza acquisita (AIDS) o sindromi correlate o stati assimilabili;
- Operazioni chirurgiche, accertamenti, cure mediche o trattamenti estetici non resi necessari da Infortunio o Malattia dell'Assicurato
- Uso o produzione di esplosivi



15 LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

15.1 FRANCHIGIE

Si riportano nella seguente tabella le Franchigie relative alla garanzia Invalidità Totale Permanente da Infortunio.

ART. 13.1 - RISCHIO ASSICURATO	Franchigia
Invalidità Totale Permanente da Infortunio	59%



16 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

16.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Per consentire a Credemassicurazioni di effettuare una rapida valutazione del Sinistro ed una altrettanto rapida Liquidazione, è importante che l'Assicurato produca tutta la documentazione necessaria e compili correttamente il modulo di denuncia del Sinistro disponibile sul sito www.credemassicurazioni.it

Tale modulo di denuncia potrà essere presentato al Contraente (per il tramite della filiale che ha provveduto all'erogazione del Contratto di Mutuo), oppure inviato direttamente a Credemassicurazioni S.p.A. - via Luigi Sani 3 - 42121 Reggio Emilia.

È possibile inoltrare la richiesta di apertura del Sinistro anche tramite l'Area Riservata presente sul sito di Credemassicurazioni.

Unitamente al modulo di denuncia di Sinistro dovrà essere allegata la seguente documentazione relativa all'Assicurato:

- Copia del documento di identità, codice fiscale, domicilio e telefono

- Certificazione di *Invalidità Totale Permanente* emessa dagli enti preposti o da un medico legale con l'attestazione del grado di invalidità, nonché copia della cartella clinica ed eventuale verbale di incidente stradale
- Dichiarazione dell'*Assicurato* che libera del riserbo i medici curanti nel dare informazioni alla *Compagnia Assicuratrice*

Credemassicurazioni si riserva la possibilità di chiedere all'*Assicurato* ogni eventuale ulteriore documento necessario per la corretta gestione del *Sinistro*.

La valutazione dell'invalidità, in ogni caso, non può avvenire prima di 6 mesi dalla denuncia di *Sinistro*.

Il diritto all'*Indennizzo* per *Invalidità Totale Permanente* è di carattere personale e quindi non è trasmissibile a *Beneficiari*, eredi o aventi causa.

Tuttavia, se l'*Assicurato*, denunciato il *Sinistro*, muore - per cause indipendenti dalle lesioni subite o dalla *Malattia* denunciata - prima che l'*Indennizzo* sia stato pagato, *Credemassicurazioni*, previa produzione del certificato di morte dell'*Assicurato*, liquida in assenza di diversa designazione da parte dell'*Aderente*, agli eredi testamentari o, in mancanza, gli eredi legittimi in parti uguali, l'importo già concordato o, in alternativa, l'importo offerto.

Se l'*Assicurato* muore per cause indipendenti dalle lesioni riportate nell'*Infortunio* denunciato e prima che siano stati effettuati gli accertamenti e verifiche previsti in *Polizza*, *Credemassicurazioni* liquida in assenza di diversa designazione da parte dell'*Aderente*, agli eredi testamentari o, in mancanza, gli eredi legittimi in parti uguali, previa produzione del certificato di morte dell'*Assicurato*, l'importo offribile se oggettivamente determinabile con le modalità e nei termini stabiliti dalle condizioni di *Polizza*, anche attraverso l'esame di documentazione prodotta dagli eredi o aventi causa, attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti (a titolo esemplificativo certificato di invalidità INPS/INAIL) corredata, se non ancora prodotta, da tutta la relativa documentazione medica e la cartella clinica, qualora ci sia stato Ricovero.

I pagamenti vengono effettuati da *Credemassicurazioni* agli aventi diritto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Le richieste di pagamento incomplete comporteranno tempi di liquidazione più lunghi.

Qualora il pagamento non dovesse essere effettuato entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa, la *Compagnia* corrisponderà agli aventi diritto, dal 31esimo giorno fino alla data di effettivo pagamento, gli interessi sulla somma da liquidare calcolati in misura pari al saggio degli interessi legali vigente di cui all'art. 1284, primo comma, Codice Civile, maggiorati dello 0,50%. Le parti escludono pertanto ed espressamente l'applicazione del saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (art. 1284, quarto comma, Codice Civile).

Come indicato al precedente art. 3.6 – Cessazione dell'Assicurazione, la liquidazione dell'*Indennizzo* previsto per la garanzia *Invalidità Totale Permanente* da *Infortunio* determina la cessazione del presente contratto assicurativo.

Si precisa che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda, secondo quanto previsto dall'art. 2952 del Codice Civile.

16.2 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

Credemassicurazioni corrisponde l'*Indennizzo* per le conseguenze dirette ed esclusive dell'*Infortunio*. Se al momento del *Sinistro* l'*Assicurato* è affetto da patologie o menomazioni preesistenti, di qualsiasi origine e tipologia, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'*Infortunio* avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto o di un apparato già menomati, nella valutazione del grado di invalidità permanente si terrà conto del grado di invalidità preesistente, diminuendo proporzionalmente il valore dell'organo o dell'arto o dell'apparato.

La valutazione del grado di invalidità permanente sarà effettuata con riferimento alla tabella di cui all'allegato n.1 al DPR n.1124 del 30/06/1965 (cosiddette tabelle INAIL).

16.3 BENEFICIARI

Beneficiario della *Prestazione assicurata* per il caso di *Invalidità Totale Permanente* grave da *Infortunio*, è esclusivamente l'*Assicurato* salvo il caso indicato al precedente articolo 16.1 - Obblighi in caso di *Sinistro*.

SEZIONE INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA MALATTIA



17 CHE COSA POSSO ASSICURARE

17.1 RISCHIO ASSICURATO

Il rischio *Assicurato* è l'*Invalidità Totale Permanente* **superiore al 60%**, da *Malattia* a condizione che:

- La *Malattia* sia insorta durante il periodo in cui la *Copertura* è efficace
- L'*Invalidità Totale Permanente* dell'*Assicurato* sia riconosciuta entro 12 mesi dalla data del verificarsi della *Malattia* che l'ha provocata
- Il *Sinistro* sia avvenuto dopo le ore 24.00 della data di *Scadenza* del periodo di *Carenza* di 60 giorni
- La *Compagnia* abbia accertato, ricorrendo eventualmente a consulenti medici di propria fiducia, l'effettiva sussistenza delle condizioni per il pagamento dell'*Indennizzo* a favore dell'*Assicurato*
- Il *Sinistro* non rientri nelle Esclusioni di cui al successivo art. 18.1
- L'*Assicurato* o i suoi aventi causa abbiano adempiuto agli oneri di cui all'art. 20.1 - Obblighi in caso di *Sinistro*

Come data di *Sinistro* si intende la data di presentazione della domanda di invalidità alla ASL o in mancanza, la data indicata sulla certificazione del medico legale.

17.2 SOMME ASSICURATE

L'ammontare del *Capitale Assicurato* per ciascun periodo mensile compreso tra la data di *Decorrenza* e la data di *Scadenza* dell'assicurazione, è determinato sulla base del *Capitale Assicurato* Iniziale e della *Durata* dell'assicurazione, entrambe indicate nel *Modulo di Adesione*:

- Nel caso il *Contratto di Mutuo* preveda un periodo di *Preammortamento*, il *Capitale Assicurato* per l'intero suddetto periodo resterà costante
- Per il periodo di ammortamento, il *Capitale Assicurato* varia mensilmente, secondo un *Piano di Decrescenza* con "Ammortamento Francese" al tasso annuo predefinito del 4,50%

Si fa presente che, ai fini del calcolo del *Piano di Decrescenza* del *Capitale Assicurato*:

- Nel caso di un *Contratto di Mutuo* in ammortamento alla data di attivazione dell'adesione, la *Durata del Contratto di Mutuo* presa a riferimento sarà quella residua a tale data;
- Quando la *Durata del Contratto di Mutuo* non sia in mesi interi verrà arrotondata all'intero superiore.

Il *Piano di Decrescenza*, con evidenza del *Capitale Assicurato* per ogni periodo mensile, è riportato sul *Modulo di Adesione*.

Fino a 59 anni di età compiuti l'Assicurato può indicare un *Capitale Assicurato* massimo di 300.000 Euro.

Dai 60 anni di età compiuti dall'Assicurato può essere indicato un *Capitale Assicurato* massimo di 150.000 Euro.

In ogni caso:

- Il limite massimo potrà essere superato per un ammontare non eccedente il *Premio Unico Complessivo* di assicurazione nel caso in cui l'Aderente abbia scelto di aggiungere l'importo di tale premio al Mutuo richiesto con il *Contratto di Mutuo*.
- Il *Capitale Assicurato* Iniziale non potrà comunque essere maggiore dell'importo erogato con il *Contratto di Mutuo* (o del relativo debito residuo in caso di Mutuo già erogato prima della sottoscrizione dell'Adesione).
- Ove più adesioni siano collegate al medesimo *Contratto di Mutuo*, per tutte dovrà essere scelto lo stesso *Capitale Assicurato* Iniziale



18 CHE COSA NON È ASSICURATO

18.1 RISCHI ESCLUSI

La garanzia *Invalità Totale Permanente da Malattia* non è valida nei seguenti casi:

- Dolo o colpa grave dell'Aderente o dell'Assicurato o del Beneficiario
- Invalità, malformazioni, stati patologici, loro conseguenze dirette o indirette in atto prima della data di *Decorrenza* dell'assicurazione
- Partecipazione attiva dell'Assicurato: a delitti dolosi; a risse, tranne per il caso di legittima difesa; ad atti di terrorismo e sabotaggio, scioperi, sommosse, tumulti popolari; in occasione di fatti di guerra, dichiarata o di fatto
- *Malattie* derivanti da contaminazione biologica e/o chimica, tutte connesse – direttamente o indirettamente – ad atti terroristici
- Azioni intenzionali dell'Assicurato quali: la mutilazione volontaria; i *Sinistri* provocati volontariamente dall'Assicurato; i *Sinistri* che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l'uso di stupefacenti, psicofarmaci o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che la *Prescrizione* non sia collegabile a stati di dipendenza dell'Assicurato; dell'abuso di farmaci, o di stati di ubriachezza o d'alcolismo acuto o cronico
- Patologie psichiatriche o psicologiche e loro conseguenze
- *Malattie* che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni o di radiazioni atomiche, naturali o provocate artificialmente
- Infezione da virus HIV, stato di immunodeficienza acquisita (AIDS) o sindromi correlate o stati assimilabili;
- Operazioni chirurgiche, accertamenti, cure mediche o trattamenti estetici non resi necessari da *Infortunio* o *Malattia* dell'Assicurato
- Uso o produzione di esplosivi
- *Malattie* tropicali



19 LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

19.1 FRANCHIGIE E CARENZE

Si riportano nella seguente tabella le *Franchigie* e le *Carenze* relative alla garanzia *Invalità Totale Permanente da Malattia*.

ART. 17.1 - RISCHIO ASSICURATO	Franchigia	Carenza
<i>Invalità Totale Permanente da Malattia</i>	60%	La Copertura è efficace a condizione che il Sinistro sia avvenuto dopo le ore 24.00 della data di <i>Scadenza</i> del periodo di <i>Carenza</i> di 60 giorni a partire dalla data di <i>Decorrenza</i> dell'Assicurazione



20 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

20.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Per consentire a *Credemassicurazioni* di effettuare una rapida valutazione del *Sinistro* ed una altrettanto rapida *Liquidazione*, è importante che l'Assicurato produca tutta la documentazione necessaria e compili correttamente il modulo di denuncia del *Sinistro* disponibile sul

sito www.Credemassicurazioni.it

Tale modulo di denuncia potrà essere presentato al *Contraente* (per il tramite della filiale che ha provveduto all'erogazione del *Contratto di Mutuo*), oppure inviato direttamente a *Credemassicurazioni S.p.A.* - via Luigi Sani 3 - 42121 Reggio Emilia.

È possibile inoltrare la richiesta di apertura del *Sinistro* anche tramite l'*Area Riservata* presente sul sito di *Credemassicurazioni*.

Unitamente al modulo di denuncia di *Sinistro* dovrà essere allegata la seguente documentazione relativa all'*Assicurato*:

- Copia del documento di identità, codice fiscale, domicilio e telefono
- Certificazione di *Invalidità Totale Permanente* emessa dagli enti preposti o da un medico legale con l'attestazione del grado di invalidità, nonché copia della cartella clinica ed eventuale verbale di incidente stradale
- Dichiarazione dell'*Assicurato* che libera del riserbo i medici curanti nel dare informazioni alla *Compagnia Assicuratrice*

Credemassicurazioni si riserva la possibilità di chiedere all'*Assicurato* ogni eventuale ulteriore documento necessario per la corretta gestione del *Sinistro*.

La valutazione dell'invalidità, in ogni caso, non può avvenire prima di 6 mesi dalla denuncia di *Sinistro*.

Il diritto all'*Indennizzo per Invalidità Totale Permanente* è di carattere personale e quindi non è trasmissibile a *Beneficiari*, eredi o aventi causa.

Tuttavia, se l'*Assicurato*, denunciato il *Sinistro*, muore - per cause indipendenti dalle lesioni subite o dalla *Malattia* denunciata - prima che l'*Indennizzo* sia stato pagato, *Credemassicurazioni*, previa produzione del certificato di morte dell'*Assicurato*, liquida in assenza di diversa designazione da parte dell'*Aderente*, agli eredi testamentari o, in mancanza, gli eredi legittimi in parti uguali l'importo già concordato o, in alternativa, l'importo offerto.

Se l'*Assicurato* muore per cause indipendenti dalla *Malattia* denunciata e prima che siano stati effettuati gli accertamenti e verifiche previsti in *Polizza*, *Credemassicurazioni* liquida in assenza di diversa designazione da parte dell'*Aderente*, agli eredi testamentari o, in mancanza, gli eredi legittimi in parti uguali, previa produzione del certificato di morte dell'*Assicurato*, l'importo offribile se oggettivamente determinabile con le modalità e nei termini stabiliti dalle condizioni di *Polizza*, anche attraverso l'esame di documentazione prodotta dagli eredi o aventi causa, attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti (a titolo esemplificativo certificato di invalidità INPS/INAIL) corredata, se non ancora prodotta, da tutta la relativa documentazione medica e la cartella clinica, qualora ci sia stato ricovero.

I pagamenti vengono effettuati da *Credemassicurazioni* agli aventi diritto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Le richieste di pagamento incomplete comporteranno tempi di liquidazione più lunghi.

Qualora il pagamento non dovesse essere effettuato entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa, la *Compagnia* corrisponderà agli aventi diritto, dal 31esimo giorno fino alla data di effettivo pagamento, gli interessi sulla somma da liquidare calcolati in misura pari al saggio degli interessi legali vigente di cui all'art. 1284, primo comma, Codice Civile, maggiorati dello 0,50%. Le parti escludono pertanto ed espressamente l'applicazione del saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (art. 1284, quarto comma, Codice Civile).

Si precisa che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda, secondo quanto previsto dall'art. 2952 del Codice Civile.

20.2 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

Credemassicurazioni corrisponde l'*Indennizzo* per le conseguenze dirette ed esclusive dell'*Infortunio* o della *Malattia*. Se al momento del *Sinistro* l'*Assicurato* è affetto da patologie o menomazioni preesistenti, di qualsiasi origine e tipologia, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'*Infortunio* o la *Malattia* avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto o di un apparato già menomati, nella valutazione del grado di invalidità permanente si terrà conto del grado di invalidità preesistente, diminuendo proporzionalmente il valore dell'organo o dell'arto o dell'apparato.

La valutazione del grado di invalidità permanente sarà effettuata con riferimento alla tabella di cui all'allegato n.1 al DPR n.1124 del 30/06/1965 (cosiddette tabelle INAIL).

20.3 BENEFICIARI

Beneficiario della *Prestazione assicurata* per il caso di *Invalidità Totale Permanente* da *Malattia*, è esclusivamente l'*Assicurato* salvo il caso indicato al precedente articolo 20.1 - Obblighi in caso di *Sinistro*.

SEZIONE INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA

21 CHE COSA POSSO ASSICURARE



21.2 RISCHIO ASSICURATO

Il rischio *Assicurato* è l'Inabilità Temporanea Totale al lavoro da *Infortunio* o *Malattia*. L'*Assicurato* si definisce temporaneamente inabile totalmente al lavoro se, a causa di un *Infortunio* o di una *Malattia*, si trova nella completa impossibilità fisica, medicalmente accertata, di

esercitare la sua professione o mestiere.

21.1 SOMME ASSICURATE

Se l'Assicurato risulta ancora inabile totalmente al lavoro dopo il periodo di *Franchigia* assoluta di 60 giorni, *Credemassicurazioni* corrisponderà una somma pari all'*Indennizzo mensile* indicato nel *Modulo di Adesione* per ogni 30 giorni di inabilità temporanea totale consecutivi, fino ad un limite massimo di 6 *Indennizzi Mensili* per ogni *Sinistro* e di 24 *Indennizzi Mensili* totali per tutta la *Durata* della *Copertura Assicurativa*.

Qualora l'Assicurato, dopo una ripresa dell'Attività Lavorativa, subisca - prima che siano trascorsi 30 giorni dalla suddetta ripresa - una nuova interruzione di lavoro a seguito della medesima *Malattia* o del medesimo *Infortunio*, la *Copertura* viene ripristinata senza l'applicazione di un nuovo periodo di *Franchigia*, ferma la corresponsione massima di 6 *Indennizzi Mensili* per *Sinistro*.

Qualora il nuovo *Sinistro* sia dovuto a causa diversa dal precedente, verrà applicato il periodo di *Franchigia*.



22 CHE COSA NON È ASSICURATO

22.1 RISCHI ESCLUSI

La garanzia Inabilità Temporanea Totale da *Infortunio* o *Malattia* non è valida nei seguenti casi:

- Dolo dell'Aderente o dell'Assicurato o del Beneficiario
- Invalidità, malformazioni, stati patologici, loro conseguenze dirette o indirette in atto prima della data di *Decorrenza* dell'assicurazione
- Partecipazione attiva dell'Assicurato: a delitti dolosi; a risse, tranne per il caso di legittima difesa; ad atti di terrorismo e sabotaggio; in occasione di fatti di guerra, dichiarata o di fatto
- Azioni intenzionali dell'Assicurato quali: la mutilazione volontaria; i *Sinistri* provocati volontariamente dall'Assicurato; i *Sinistri* che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o allucinogeni, dell'abuso di farmaci, o di stati di ubriachezza o d'alcolismo acuto o cronico
- *Infortunio* di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, o in qualità diversa da passeggero di aeromobili in servizio pubblico per il trasporto di persone
- Partecipazione a corse di velocità con qualsiasi mezzo a motore e relativi allenamenti, partecipazione a imprese di carattere eccezionale quali - a titolo esemplificativo - spedizioni esplorative o himalayane o artiche, regate oceaniche, sci estremo
- Patologie psichiatriche o psicologiche e loro conseguenze
- *Malattie* ed *Infortuni* che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni o di radiazioni atomiche, naturali o provocate artificialmente
- *Malattie* od *Infortuni* che siano conseguenza diretta: della pratica di attività sportive professionistiche o della pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere, alpinismo oltre il terzo grado della scala di valutazione della difficoltà U.I.A.A. senza accompagnamento di guida patentata, sci alpinismo senza accompagnamento di guida, immersioni subacquee con autorespiratore, rafting o canoa o idrospeed in tratti con rapide, lotta nelle varie forme
- Sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero altre patologie ad essa collegate
- Aborto volontario non terapeutico



23 LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

23.1 FRANCHIGIE, CARENZE E LIMITI DI INDENNIZZO

Si riportano nella seguente tabella le *Franchigie*, le *Carenze* e i limiti di *Indennizzo* relativi alla garanzia Inabilità Temporanea Totale da *Infortunio* o *Malattia*.

ART. 21.1 – RISCHIO ASSICURATO	Franchigia	Carenza	LIMITE DI INDENNIZZO
Inabilità Temporanea Totale da <i>Infortunio</i>	60 giorni	-	La <i>Prestazione</i> assicurativa prevede un limite massimo di 24 <i>Indennizzi Mensili</i> a termini di <i>Polizza</i> per tutta la <i>Durata</i> delle <i>Coperture Assicurative</i> e fino a 6 <i>Indennizzi Mensili</i> per ogni <i>Sinistro</i> .
Inabilità Temporanea Totale da <i>Malattia</i>		60 giorni	



24 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

24.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Per consentire a *Credemassicurazioni* di effettuare una rapida valutazione del *Sinistro* ed una altrettanto rapida *Liquidazione*, è importante che l'Assicurato produca tutta la documentazione necessaria e compili correttamente il modulo di denuncia del *Sinistro* disponibile sul sito www.Credemassicurazioni.it

Tale modulo di denuncia potrà essere presentato al *Contraente* (per il tramite della filiale che ha provveduto all'erogazione del *Contratto di Mutuo*), oppure inviato direttamente a *Credemassicurazioni S.p.A.* - via Luigi Sani 3 - 42121 Reggio Emilia, entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data di accadimento del *Sinistro*.

È possibile inoltrare la richiesta di apertura del *Sinistro* anche tramite l'*Area Riservata* presente sul sito di *Credemassicurazioni*.

Unitamente al modulo di denuncia di *Sinistro* dovrà essere allegata la seguente documentazione relativa all'*Assicurato*:

- Copia del documento di identità, codice fiscale, domicilio e telefono
- Copia della cartella clinica relative ad eventuale Ricovero o altra eventuale documentazione medica con certificato medico specialistico attestante l'*Inabilità Temporanea Totale*
- I successivi certificati medici emessi alla *Scadenza* del precedente (il mancato invio di un certificato alla *Scadenza* del precedente costituisce cessazione del periodo di *Inabilità Temporanea Totale*)
- Dichiarazione con la quale l'*Assicurato* libera dal segreto professionale i medici che l'hanno visitato e/o curato

Credemassicurazioni si riserva la possibilità di chiedere all'*Assicurato* ogni eventuale ulteriore documento necessario per la corretta gestione del *Sinistro*.

I pagamenti vengono effettuati da *Credemassicurazioni* agli aventi diritto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Le richieste di pagamento incomplete comporteranno tempi di liquidazione più lunghi.

Qualora il pagamento non dovesse essere effettuato entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa, la *Compagnia* corrisponderà agli aventi diritto, dal 31esimo giorno fino alla data di effettivo pagamento, gli interessi sulla somma da liquidare calcolati in misura pari al saggio degli interessi legali vigente di cui all'art. 1284, primo comma, Codice Civile, maggiorati dello 0,50%. Le parti escludono pertanto ed espressamente l'applicazione del saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (art. 1284, quarto comma, Codice Civile).

Si precisa che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda, secondo quanto previsto dall'art. 2952 del Codice Civile.

24.2 DENUNCE SUCCESSIVE

Dopo la *Liquidazione* definitiva di un *Sinistro* per *Inabilità Temporanea Totale*, nessun *Indennizzo* verrà corrisposto per successivi *Sinistri* per *Inabilità Temporanea Totale* se, dal termine del *Sinistro* precedente, non è trascorso un periodo di Riqualficazione pari a 30 giorni, oppure a 180 giorni se il nuovo *Sinistro* è dovuto allo stesso *Infortunio* o alla stessa *Malattia* del *Sinistro* precedente.

Resta inteso che gli obblighi assunti da *Credemassicurazioni* nei confronti di ciascun *Assicurato* cessano nel caso in cui siano stati già liquidati 24 *Indennizzi Mensili* per la presente garanzia.

24.3 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

Credemassicurazioni corrisponde l'*Indennizzo* per le conseguenze dirette ed esclusive della *Malattia*. Se al momento del *Sinistro* l'*Assicurato* è affetto da patologie o menomazioni preesistenti, di qualsiasi origine e tipologia, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora la *Malattia* avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

La valutazione del grado di invalidità permanente sarà effettuata con riferimento alla tabella di cui all'allegato n.1 al DPR n.1124 del 30/06/1965 (cosiddette tabelle INAIL) – Vedi Appendice 1.

24.4 BENEFICIARI

Beneficiario della *Prestazione assicurata* per il caso di *Inabilità Temporanea Totale* da *Infortunio* o *Malattia*, è esclusivamente l'*Assicurato*.

APPENDICE 1

QUESTIONARIO SANITARIO

1. Nel corso degli ultimi due anni le è stata accettata a condizioni aggravate (con applicazione di una extramortalità o di un sovrappremio), o le è mai stata rifiutata o differita una precedente proposta di assicurazione sulla vita o di invalidità?
2. Nel corso degli ultimi 10 anni ha sofferto o soffre di una delle seguenti *Malattie*?
 - **MALATTIE DEL CUORE O DEI VASI:** cardiopatie ischemiche, dilatative o ipertrofiche, infarto del miocardio, valvulopatie cardiache, vasculopatie cerebrali o sistemiche, ischemie (anche transitorie);
 - **MALATTIE DEI POLMONI:** insufficienze respiratorie o *Malattie* polmonari croniche (esclusa l'asma in assenza di fumo, ricovero ospedaliero e senza necessità di trattamento continuativo - trattamento con broncodilatatori solamente in presenza di sintomi acuti e una sola volta la settimana);
 - **MALATTIE DEL SANGUE:** *Malattie* del sangue (escluse le forme silenti e la talassemia minor);
 - **MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO:** ictus cerebrali, Morbo di Alzheimer, Morbo di Parkinson, *Malattie* del motoneurone, sclerosi a placche (sclerosi multipla);
 - **MALATTIE DELLO STOMACO, DELL'INTESTINO, DEL FEGATO:** cirrosi epatiche, epatopatie HBV e HCV correlate, *Malattie* infiammatorie intestinali croniche;
 - **MALATTIE DEI RENI:** insufficienze renali o altre *Malattie* renali croniche;
 - **MALATTIE TUMORALI:** neoplasie maligne di qualsiasi tipo;
 - **ALTRE MALATTIE:** obesità con indicazione di trattamento chirurgico, dislipidemie resistenti alla terapia farmacologica, ipertensioni arteriose con secondaria ipertrofia cardiaca o complicanze renali (nefropatia) o complicanze oculari (retinopatia) o complicanze vascolari sistemiche; dipendenza da sostanze stupefacenti; miastenie gravi; diabete, immunodeficienza da H.I.V., connettiviti sistemiche e vasculiti gravi su base immunologica (a puro titolo esemplificativo ma non esaustivo: Lupus Eritematosus Sistemico, sclerodermi), *Malattie* genetiche, *Malattie* rare, etilismo.
3. Nel corso degli ultimi 10 anni è stato sottoposto od è in attesa di sottoporsi ad interventi chirurgici, chemioterapia o radioterapia (esclusi gli interventi chirurgici conseguenza di lesione traumatica degli arti, appendicectomia, ernia inguinale, varicocele, adenotonsillectomia, emorroidectomia, colecistectomia senza postumi, varici degli arti inferiori, alluce valgo, meniscectomia, chirurgia estetica, parto)?
4. Svolge una delle seguenti attività a rischio? acrobata trapezista, artista controfigura -, pilota, allievo pilota o membro dell'equipaggio nell'aviazione privata, - chimico o fisico nel campo dell'energia nucleare o della fabbricazione degli esplosivi - collaudatore di auto o motoveicoli - guida alpina - addetto alle Forze Armate con mansioni particolari ad alto rischio (artificieri; imbarcati su sottomarini; paracadutisti; piloti di mezzi aerei; unità speciali) - operaio a contatto con materiale esplosivo o venefico - operaio di aziende petrolifere su piattaforme in mare - operaio di cementifici - operaio di cantieri navali - operaio di impianti di energia nucleare - sommozzatore o palombaro - speleologo - titolare o dipendente con lavoro manuale: in cava e con uso di esplosivi; in cantiere edile o di sistemazione idraulica in gallerie, pozzi e simili o con uso di esplosivi; in miniera?

Si precisa che, indipendentemente dalle risposte fornite ai quesiti precedenti, le garanzie prestate da Credemassicurazioni non saranno comunque operanti per eventi che siano dipendenti da: stati patologici preesistenti o in essere alla data di *Decorrenza dell'Assicurazione* e loro seguiti e conseguenze; patologie psichiatriche o psicologiche e loro conseguenze.



Protezione Mutuo Business - Modulo di Adesione

Assicurazione collettiva ad adesione facoltativa collegata ai Contratti di Finanziamento, anche con preammortamento, con modalità di rientro rateale concessi alla clientela di Credito Emiliano S.p.A.

(Polizze collettive di Credemvita S.p.A. n. 05360000VC - Tariffa 768 - e di Credemassicurazioni S.p.A. n. 90000033ZL)

Contraente: Credito Emiliano S.p.A.

Aderente

se persona fisica indicare cognome e nome, indirizzo, data di nascita, sesso e codice fiscale; se Società/Ente indicare denominazione/ragione sociale, indirizzo e partita IVA

Assicurato

cognome e nome, indirizzo, data di nascita, sesso e codice fiscale

Dati relativi al Contratto di Mutuo

n.	durata del preammortamento (in mesi)	durata totale (in mesi)
----	--------------------------------------	-------------------------

Estremi dell'Adesione

progressivo n.	decorrenza dell'assicurazione	scadenza dell'assicurazione	durata dell'assicurazione (mesi)
----------------	-------------------------------	-----------------------------	----------------------------------

Garanzie e somme assicurate

<input type="checkbox"/> garanzia vita	<input type="checkbox"/> garanzia danni	capitale assicurato iniziale	indennizzo mensile
--	---	------------------------------	--------------------

Dati relativi al premio unico

Totali

PREMIO UNICO complessivo	di cui costi a carico dell'Aderente	di cui imposte	di cui premio detraibile (1)
	parte dei costi riconosciuta all'Intermediario (2)		

(1) la detrazione spetta nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente

Dettaglio per la garanzia vita

PREMIO UNICO garanzia vita	di cui costi a carico dell'Aderente	di cui costi a carico dell'Aderente
	parte dei costi riconosciuta all'Intermediario (2)	parte dei costi riconosciuta all'Intermediario (2)

(2) pari al 40% del premio, al netto di eventuali imposte di Legge

Dettaglio per le garanzie danni

Beneficiari in caso di morte dell'assicurato

Nominativo/Ragione Sociale, data e luogo di nascita, indirizzo, codice fiscale/p. iva, posta elettronica, recapiti telefonici, percentuale (%) per ciascun beneficiario designato

AVVERTENZA: l'Aderente è invitato a designare il/i beneficiario/i in forma nominativa. In caso di mancata raccolta di dette informazioni, Credemvita potrà incontrare, al decesso dell'assicurato, maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca dei beneficiari stessi, inoltre la modifica o revoca dei beneficiari deve essere comunicata a Credemvita.

Referente terzo

Soggetto opzionale, diverso dal beneficiario designato dall'Aderente qualora quest'ultimo manifesti esigenze specifiche di riservatezza e a cui Credemvita potrà far riferimento in caso di decesso dell'assicurato.

Nome e Cognome/Ragione Sociale, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale/partita iva, indirizzo di posta elettronica, recapiti telefonici.

firma Aderente

Credemvita SpA - Società con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Emiliano S.p.A. - Capitale interamente versato di euro 121.600,044 REA n° 185343 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia - Registro delle Imprese di Reggio Emilia - Codice Fiscale 01437550351 e Partita IVA 02823390352 - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00105 - Sede Legale e Direzione: Via Luigi Sani, 1 42121 Reggio Emilia (Italia) - Tel: +39 0522 586000 - Fax: +39 0522 452704 - www.credemvita.it - info@credemvita.it - PEC: info@pec.credemvita.it Credemvita ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla "Comunicazione standard etici" consultabile sul sito www.credemvita.it

Credemassicurazioni SpA - Capitale interamente versato di euro 14.097.120 REA 218847 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia Registro delle Imprese di Reggio Emilia, Codice Fiscale e Partita IVA 01736230358 - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00131- Sede Legale e Direzione: Via Luigi Sani, 3 - 42121 Reggio Emilia (Italia) Tel: +39 0522 586050 - Fax: +39 0522 442041 - www.credemassicurazioni.it - info@credemassicurazioni.it - PEC: info@pec.credemassicurazioni.it - Credemassicurazioni ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla "Comunicazione standard etici" consultabile sul sito www.credemassicurazioni.it





Protezione Mutuo Business - Modulo di Adesione

Assicurazione collettiva ad adesione facoltativa collegata ai Contratti di Finanziamento, anche con preammortamento, con modalità di rientro rateale concessi alla clientela di Credito Emiliano S.p.A.

(Polizze collettive di Credemvita S.p.A. n: 05360000VC - Tariffa 768 - e di Credemassicurazioni S.p.A. n. 90000033ZL)

Contraente: Credito Emiliano S.p.A.

Estremi dell'Adesione

progressivo n.	decorrenza dell'assicurazione	scadenza dell'assicurazione	durata dell'assicurazione (mesi)

Tabella del piano di decrescenza del capitale assicurato

Per le garanzie decesso e/o invalidità totale permanente in base alla combinazione di garanzie prescelte

PEC - SIMILE

Consenso Privacy

Premesso che dichiaro di aver letto e compreso l'Informativa privacy che mi è stata fornita, autorizzo i Titolari a trattare i miei dati personali qualora sia necessario per l'apertura e la gestione del rapporto contrattuale oppure dati particolari del soggetto interdetto/incapace se ciò sia necessario per l'apertura o la gestione del rapporto contrattuale a lui riferito. Non applicabile alle persone giuridiche (società), enti e associazioni.

L'Aderente si impegna a consegnare ai Beneficiari e al Referente Terzo copia dell'Informativa di Credemvita sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, consegnata dall'Intermediario, sollevando Credemvita da qualsiasi responsabilità in merito.

firma Aderente	firma Assicurato
----------------	------------------

Periodicità e mezzi di pagamento

L'Aderente dichiara di aver preso atto che le Compagnie Assicuratrici hanno conferito al Contraente Credito Emiliano S.p.A. un mandato all'incasso del Premio Unico in forza del quale il pagamento del premio a Credito Emiliano S.p.A. equivale al pagamento fatto alle stesse Compagnie Assicuratrici ai fini delle validità dell'assicurazione e, a tal fine, il sottoscritto Aderente conferisce a sua volta a Credito Emiliano S.p.A. espresso incarico di provvedere ad addebitare sul proprio conto corrente di corrispondenza, in essere presso la predetta banca, l'importo relativo al "PREMIO UNICO complessivo" dovuto per l'intera durata della presente Assicurazione.

firma Aderente

Credemvita SpA - Società con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Emiliano S.p.A. - Capitale interamente versato di euro 121.600,044 REA n° 185343 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia - Registro delle Imprese di Reggio Emilia - Codice Fiscale 01437550351 e Partita IVA 02823390352 - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00105 - Sede Legale e Direzione Via Luigi Sani 1, 42121 Reggio Emilia (Italia) - Tel: +39 0522 586000 - Fax: +39 0522 452704 - www.credemvita.it - info@credemvita.it - PEC: info@pec.credemvita.it Credemvita ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla "Comunicazione standard etici" consultabile sul sito www.credemvita.it

Credemassicurazioni SpA - Capitale interamente versato di euro 14.097.120 REA 218847 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia Registro delle Imprese di Reggio Emilia, Codice Fiscale e Partita IVA 01736230358 - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00131- Sede Legale e Direzione: Via Luigi Sani, 3 - 42121 Reggio Emilia (Italia) Tel: +39 0522 586050 - Fax: +39 0522 442041 - www.credemassicurazioni.it - info@credemassicurazioni.it - PEC: info@pec.credemassicurazioni.it - Credemassicurazioni ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla "Comunicazione standard etici" consultabile sul sito www.credemassicurazioni.it





Protezione Mutuo Business - Modulo di Adesione

Assicurazione collettiva ad adesione facoltativa collegata ai Contratti di Finanziamento, anche con preammortamento, con modalità di rientro rateale concessi alla clientela di Credito Emiliano S.p.A.

(Polizze collettive di Credemvita S.p.A. n. 05360000VC - Tariffa 768 - e di Credemassicurazioni S.p.A. n. 90000033ZL)

Contraente: Credito Emiliano S.p.A.

Estremi dell'Adesione

progressivo n.	decorrenza dell'assicurazione	scadenza dell'assicurazione	durata dell'assicurazione (mesi)

Il sottoscritto Aderente prende atto che:

- Credito Emiliano S.p.A. ha stipulato le polizze collettive di Credemvita S.p.A. N. 05360000VC (Tariffa 768) (per la "garanzia vita" a copertura del decesso) e di Credemassicurazioni S.p.A. N. 90000033ZL (per la copertura dei casi di invalidità totale permanente causata da infortunio o malattia e inabilità temporanea totale da infortunio e malattia) in nome e nell'interesse dei sottoscrittori di un Contratto di Mutuo con modalità di rientro rateale e in abbinamento a detto contratto;
- le coperture assicurative decorrono dalle ore 24 del giorno indicato alla voce "decorrenza dell'assicurazione", se il premio è stato pagato, altrimenti dalle ore 24 del giorno in cui le Compagnie Assicuratrici abbiano avuto notizia certa dell'avvenuto pagamento e cessano alle ore 24 del giorno indicato alla voce "scadenza dell'assicurazione" (fatto salvo quanto previsto all'art. 3.5 delle Condizioni di assicurazione).

Il sottoscritto Aderente dà atto che le informazioni necessarie a valutare le proprie esigenze assicurative e previdenziali ai fini della conclusione del contratto sono state raccolte prima della sottoscrizione dell'adesione al contratto.

Il sottoscritto Aderente dichiara inoltre:

- di voler aderire alla/e polizza/e collettiva/e sopraindicata/e e, qualora soggetto diverso da persona fisica, designa l'Assicurato come la persona fisica con riferimento alla quale l'assicurazione è prestata;
- qualora soggetto diverso da persona fisica, che l'Assicurato esplica normalmente la sua attività lavorativa, svolgendo un ruolo nell'ambito dell'attività dell'Aderente come previsto dall'art. 1.2 delle Condizioni di Assicurazione;
- di aver ricevuto e letto i documenti di informativa precontrattuale ai sensi del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, denominati "Allegato 3 - Informativa sul distributore", "Allegato 4 - Informativa sulla distribuzione del prodotto assicurativo", "Allegato 4 ter - Elenco delle regole di comportamento del distributore" (quest'ultimo per offerta fuori sede e nel caso di distribuzione mediante tecniche di comunicazione a distanza);
- di accettare interamente le condizioni della presente adesione e con esse le altre condizioni che formano il contratto, ivi comprese quelle concernenti specificamente i costi dell'esecuzione del contratto;
- di aver fornito risposta negativa a tutte le domande del Questionario Sanitario compilato prima della sottoscrizione dell'adesione al contratto;
- di essere informato che come previsto dall'art. 3 delle Condizioni di Assicurazione, ha diritto di revocare l'adesione, ai sensi del D.Lgs 7 dicembre 2005, n. 209, e successive modificazioni finché il contratto non sia concluso (data di incasso del premio unico complessivo) nonché di recedere dall'assicurazione entro il termine di 60 giorni dalla data di conclusione del contratto. Per esercitare tali diritti, l'Aderente deve inviare comunicazione alle Compagnie Assicuratrici nei modi stabiliti dall'art. 3.5;
- di essere informato e di accettare che Credemvita/Credemassicurazioni si riservano di esercitare il diritto di recesso, nelle modalità indicate all'art. 3.3 delle Condizioni di Assicurazione in caso di dichiarazione non corretta relativa alle coperture assicurative in essere a favore dell'Assicurato;
- di aver ricevuto e letto il Set Informativo, comprensivo dei seguenti documenti: DIP Vita, DIP Danni e DIP aggiuntivo Multirischi (Mod. 5844D1123), Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario e Fac simile del modulo di adesione (Mod. 5844T1123), Documenti Informativi sul trattamento dei dati personali;
- di volere aderire, nel caso in cui abbia scelto la garanzia vita, alla polizza collettiva N. 05360000VC (Tariffa 768) con lo scopo di ottenere la protezione assicurativa di rischio sulla vita a mezzo di un contratto avente natura assicurativa, confermando, quanto alle restanti informazioni circa scopo e natura del rapporto di cui alla normativa antiriciclaggio, i dati attualmente in possesso di Credito Emiliano S.p.A. in virtù del rapporto bancario con questi in essere;
- di essere a conoscenza che gli eventuali rimborsi e/o eventuali liquidazioni di sinistro a lui spettanti, fatto salvo diverse disposizioni impartite nel corso della durata contrattuale ovvero in sede di liquidazione del sinistro, saranno accreditate sul proprio conto corrente di corrispondenza.

firma Aderente

Credemvita SpA - Società con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Emiliano S.p.A. - Capitale interamente versato di euro 121.600.044 REA n° 185343 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia - Registro delle Imprese di Reggio Emilia - Codice Fiscale 01437550351 e Partita IVA 02823390352 - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00105 - Sede Legale e Direzione Via Luigi Sani 1, 42121 Reggio Emilia (Italia) - Tel: +39 0522 586000 - Fax: +39 0522 452704 - www.credemvita.it - info@credemvita.it - PEC: info@pec.credemvita.it Credemvita ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla "Comunicazione standard etici" consultabile sul sito www.credemvita.it

Credemassicurazioni SpA - Capitale interamente versato di euro 14.097.120 REA 218847 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia Registro delle Imprese di Reggio Emilia, Codice Fiscale e Partita IVA 01736230358 - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00131- Sede Legale e Direzione: Via Luigi Sani, 3 - 42121 Reggio Emilia (Italia) Tel: +39 0522 586050 - Fax: +39 0522 442041 - www.credemassicurazioni.it - info@credemassicurazioni.it - PEC: info@pec.credemassicurazioni.it - Credemassicurazioni ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla "Comunicazione standard etici" consultabile sul sito www.credemassicurazioni.it.





Protezione Mutuo Business - Modulo di Adesione

Assicurazione collettiva ad adesione facoltativa collegata ai Contratti di Finanziamento, anche con preammortamento, con modalità di rientro rateale concessi alla clientela di Credito Emiliano S.p.A.

(Polizze collettive di Credemvita S.p.A. n: 05360000VC - Tariffa 768 - e di Credemassicurazioni S.p.A. n. 90000033ZL)

Contraente: Credito Emiliano S.p.A.

Estremi dell'Adesione

progressivo n.

Le Compagnie Assicuratrici rendono noto che:

1. le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto di assicurazione possono compromettere totalmente o parzialmente il diritto alla prestazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile
2. prima della sottoscrizione del Questionario Sanitario, l'Assicurato deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni in esso riportate
3. anche nei casi non espressamente previsti dalle Compagnie Assicuratrici, l'Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute, con relativo costo a suo carico
4. l'Aderente ha diritto di richiedere alle Compagnie Assicuratrici le credenziali per l'accesso alle aree riservate

Il sottoscritto Assicurato:

- proscioglie dal segreto professionale e legale i medici ed Enti che possono o potranno averlo curato o visitato o altre persone alle quali le Compagnie Assicuratrici, anche dopo l'eventuale sinistro, ritenessero in ogni tempo di rivolgersi per informazioni, ed acconsente che tali informazioni siano dalle Compagnie Assicuratrici, anche disgiuntamente, comunicate ad altre persone od Enti per le necessità tecniche assicurative e riassicurative
- dichiara che le informazioni fornite nel presente modulo di adesione, necessarie alla valutazione del rischio da parte delle Compagnie Assicuratrici, sono veritiere e complete e ne assume ogni responsabilità
- dichiara di dare il proprio consenso - ai sensi dell'art. 1919 del Codice Civile - alla stipulazione dell'assicurazione che prevede il proprio decesso fra i sinistri per i quali è prestata la garanzia
- dichiara di non avere in essere con Credemvita ulteriori polizze di protezione (polizze collettive e/o polizze individuali temporanee caso morte) i cui capitali assicurati, se sommati al capitale assicurato iniziale previsto dalla presente polizza per la garanzia Decesso, eccedono l'importo di Euro 300.000,00
- dichiara di non avere in essere con Credemassicurazioni ulteriori polizze contro i rischi infortunio e malattia il cui capitale, se sommato al capitale assicurato iniziale previsto dalla presente polizza per le garanzie danni, ecceda l'importo di Euro 500.000,00

firma Assicurato

Il sottoscritto Aderente dichiara, infine, di approvare specificatamente, ai sensi degli artt. 1341 - 1342 del Codice Civile, i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE -> art. 1.1 - Dichiarazioni dell'Aderente e dell'Assicurato; art. 1.2 - Persone Assicurabili - Persone Assicurate; art. 1.3 - Limiti di capitale assicurato; art. 2 - Durata delle Coperture; art. 3.3 - Recesso da parte delle Compagnie; art. 3.5 - Cessazione dell'assicurazione; art. 4.1 - Pagamento del premio; art. 7.1 - Controversie; art. 7.3 - Cessione, Pegno e Vincolo; art. 7.5 - Modificazioni delle condizioni contrattuali

SEZIONE DECESSO -> art. 10 - Che cosa non è assicurato; art. 12.1 - Obblighi in caso di sinistro

SEZIONE INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO -> art. 14 - Che cosa non è assicurato; art. 15 - Limiti, franchigie e/o scoperti; art. 16.1 - Obblighi in caso di sinistro; art. 16.2 - Criteri d'indennizzabilità

SEZIONE INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA MALATTIA -> art. 18 - Cosa non è assicurato; art. 19 - Limiti, franchigie e/o scoperti; art. 20.1 - Obblighi in caso di sinistro; art. 20.2 - Criteri d'indennizzabilità

SEZIONE INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA -> art. 22 - Che cosa non è assicurato; art. 23 - Limiti, franchigie e/o scoperti; art. 24.1 - Obblighi in caso di sinistro; art. 24.2 - Denunce successive; art. 24.3 - Criteri d'indennizzabilità

firma Aderente

luogo e data

cognome, nome e visto incaricato per verifica firma e poteri

Credemassicurazioni SpA - Credemvita SpA

Direttore Generale

Rossella Manfredi

Credemvita SpA - Società con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Emiliano S.p.A. - Capitale interamente versato di euro 121.600,044 REA n° 185343 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia - Registro delle Imprese di Reggio Emilia - Codice Fiscale 01437550351 e Partita IVA 02823390352 - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00105 - Sede Legale e Direzione: Via Luigi Sani 1, 42121 Reggio Emilia (Italia) - Tel: +39 0522 586000 - Fax: +39 0522 452704 - www.credemvita.it - info@credemvita.it - PEC: info@pec.credemvita.it Credemvita ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla "Comunicazione standard etici" consultabile sul sito www.credemvita.it

Credemassicurazioni SpA - Capitale interamente versato di euro 14.097.120 REA 218847 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia Registro delle Imprese di Reggio Emilia, Codice Fiscale e Partita IVA 01736230358 - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00131 - Sede Legale e Direzione: Via Luigi Sani, 3 - 42121 Reggio Emilia (Italia) Tel: +39 0522 586050 - Fax: +39 0522 442041 - www.credemassicurazioni.it - info@credemassicurazioni.it - PEC: info@pec.credemassicurazioni.it - Credemassicurazioni ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla "Comunicazione standard etici" consultabile sul sito www.credemassicurazioni.it





Spett.le
Credemassicurazioni S.p.A.
Ufficio Sinistri
Via Sani 3
42121 Reggio Emilia RE

Polizza Protezione Mutuo Business: denunciemo un sinistro

- Numero di adesione _____
- Filiale _____
- Nome del tuo gestore _____

Dati dell'Assicurato

Cognome e Nome _____

Data di nascita ____/____/____

Sesso ____

Domicilio/Residenza: Via _____ n _____

Comune _____ Cap _____ Provincia _____

Telefono/Fax _____

E-mail _____

Denuncia

Breve descrizione del sinistro: in caso d'infortunio cause che lo hanno determinato o, in caso di malattia, descrizione.

Data di accadimento o data di prima diagnosi della patologia riscontrata ____/____/____

e pertanto richiedo l'attivazione della garanzia (Indicare con una **X**):

Invalidità Totale Permanente da infortunio o malattia

da allegare:

- Copia del documento di identità, codice fiscale, domicilio e telefono
- Certificazione di Invalidità Totale Permanente emessa dagli enti preposti o da un medico legale con l'attestazione del grado di invalidità, nonché copia della cartella clinica ed eventuale verbale di incidente stradale

Inabilità Temporanea Totale da infortunio o malattia

da allegare:

- Copia del documento di identità, codice fiscale, domicilio e telefono
- Copia della cartella clinica relative ad eventuale Ricovero o altra eventuale documentazione medica con certificato medico specialistico attestante l'Inabilità Temporanea Totale
- I successivi certificati medici emessi alla scadenza del precedente (il mancato invio di un certificato alla scadenza del precedente costituisce cessazione del periodo di Inabilità Temporanea Totale)

...segue

Dichiarazione dell'Assicurato che libera del riserbo i medici curanti

Dichiaro che le informazioni da me fornite corrispondono al vero ed, inoltre, dichiaro di sciogliere da ogni riserbo i medici curanti e di consentire alla Compagnia Assicuratrice le indagini e gli accertamenti al fine di adempiere agli obblighi contrattuali relativamente alla presente denuncia di sinistro.

Data ____/____/____

Firma (leggibile) _____

Per rendere più rapida la valutazione del tuo sinistro, ti ricordiamo di spedire tutta la documentazione richiesta.

Se preferisci, puoi denunciare il sinistro tramite la tua area riservata disponibile su www.credemassicurazioni.it oppure consegnare tutta la documentazione all'intermediario presso cui hai acquistato la tua copertura.

Ti serve una mano per la compilazione? Contatta il numero verde gratuito 800.27.33.36



CREDEMASSICURAZIONI



CREDEMVITA

Protezione Mutuo Business

Autocertificazione del ruolo dell'Assicurato

L'Aderente alla polizza "Protezione Mutuo Business"

(Indicare la Ragione Sociale)

titolare del Contratto di Mutuo n°

(Indicare il numero del contratto di mutuo)

dichiara che l'Assicurato

(Indicare Cognome e Nome)

esplica normalmente la sua attività lavorativa, svolgendo un ruolo riconosciuto di rilevante importanza per l'Aderente stesso come previsto dal punto c) dell'articolo 1.2 delle Condizioni di Assicurazione.

Data

Firma dell'Aderente

Credemvita S.p.A. fa parte del Gruppo CREDITO EMILIANO



CREDEMASSICURAZIONI



CREDEMVITA

Protezione Mutuo Business

Autocertificazione del ruolo dell'Assicurato

L'Aderente alla polizza "Protezione Mutuo Business"

(Indicare la Ragione Sociale)

titolare del Contratto di Mutuo n°

(Indicare il numero del contratto di mutuo)

dichiara che l'Assicurato

(Indicare Cognome e Nome)

esplica normalmente la sua attività lavorativa, svolgendo un ruolo riconosciuto di rilevante importanza per l'Aderente stesso come previsto dal punto c) dell'articolo 1.2 delle Condizioni di Assicurazione.

Data

Firma dell'Aderente



Credemvita S.p.A. fa parte del Gruppo CREDITO EMILIANO



CREDEMASSICURAZIONI



CREDEMVITA

Protezione Mutuo Business

Autocertificazione del ruolo dell'Assicurato

L'Aderente alla polizza "Protezione Mutuo Business"

(Indicare la Ragione Sociale)

titolare del Contratto di Mutuo n°

(Indicare il numero del contratto di mutuo)

dichiara che l'Assicurato

(Indicare Cognome e Nome)

esplica normalmente la sua attività lavorativa, svolgendo un ruolo riconosciuto di rilevante importanza per l'Aderente stesso come previsto dal punto c) dell'articolo 1.2 delle Condizioni di Assicurazione.

Data

Firma dell'Aderente



Credemvita S.p.A. fa parte del Gruppo CREDITO EMILIANO